SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140º — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1º aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. **82.**

Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

99G0137

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 marzo 1999, n. **80.**

Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il funzionamento e l'attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, è attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonché per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.

2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 161 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4316):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 novembre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 20 gennaio 1998; l'11 e 17 febbraio 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 14 maggio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa il 2, 30 giugno 1998 e approvato il 14 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3438):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 22 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1998; il 10 novembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 25 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4316/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 9, 10 dicembre 1998; il 14 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1999 (atto n. 4316/*C* - relatore on. BRUNETTI).

Esaminato in aula l'8 marzo 1999 e approvato l'11 marzo 1999.

99G0140

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1999, n. **81.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, e 28 dicembre 1998, n. 490, con i quali, tra l'altro, sono state dettate disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, le parole: «0,50», sono sostituite dalle seguenti: «0,40»;

b) all'articolo 12, comma 5:

1) nel primo periodo le parole: «0,50», sono sostituite dalle seguenti: «0,40»;

2) nel secondo periodo, le parole da: «In sede di prima applicazione» fino a: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni»;

3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A partire dal 1° gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato.»;

c) all'articolo 17, comma 2, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«*h-ter)* alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze.»;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Gurdasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1997, n. 174.

— Il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, recante: «Disposizioni integrative e corretive dei decreti legislativi emanti a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere *a), c), d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1998, n. 70.

— Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante: «Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1999, n. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1972, n. 292.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1973, n. 268.

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 17 e 134 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di entrata)*. 1-12. *(Omissis)*.

13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

14-16. *(Omissis)*.

17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

18-133. *(Omissis)*.

134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera *a)* e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta; previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, 12, comma 5, e 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, già citato nelle note alle premesse, così come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto)*. — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (Omissis);

b) nell'art. 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare delle somme già versate mensilmente, le parole: "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello *0,40* per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data"».

«Art. 12 *(Decorrenza)*. — 1-3. *(Omissis)*.

4. *(Abrogato)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo *0,40* per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. *Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni*; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. *A partire dal 1º gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, lettera* b), *e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato*».

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamemto diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (soppressa);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n 85;

h-ter) *le altre imiposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze*».

99G0143

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1999.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 8 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 16 settembre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-1egge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto 1'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 181

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 16 settembre 1997, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata alla commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, nonostante il clima di sostanziale ostilità.

Invero, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 10 marzo 1999, dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati dalla commissione emerge che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Ottaviano, e lo stato di degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolta consiglio comunale.

La particolarità del momento emerge dalla recente vicenda relativa alla restituzione al comune di Ottaviano, da parte dell'amministrazione provinciale di Napoli, del piano regolatore generale, ritenuta non meritevole di approvazione.

E proprio le lentezze, i ritardi e le inerzie che hanno caratterizzato le procedure per l'adozione del predetto piano regolatore, avviato ben diciotto anni fa, hanno determinato negative ripercussioni di vario ordine, sia sul comune, che sa tutta la collettività amministrata.

Il necessario conferimento di un nuovo incarico di progettazione del citato strumento urbanistico attraverso procedure corrette, celeri e trasparenti, che valgono ad assicurare continuità nell'azione di ripristino della legalità, avviata dalla commissione straordinaria, apre una fase tanto più delicata ove si considerino gli effetti pregiudizievoli già prodottisi sul territorio.

Dagli atti istruttori allegati al provvedimento di rigetto adottato dall'organo della provincia, emerge, infatti, con chiarezza e dovizia di particolari, la incompleta e lacunosa gestione di tutta la procedura, sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello amministrativo.

Rilevano a tal proposito l'assoluta carenza di istruttoria, in relazione all'assenza di tutti i pareri degli organi preposti alla tutela dei vincoli urbanistici, edilizi e sanitari, nonché le lacune e le incongruenze dello strumento urbanistico, che presenta profili di sospetta strumentalità speculativa.

Appare singolare la previsione normativa di attuazione del piano regolatore generale che, nel caso di mancata iniziativa comunale, entro un anno dall'adozione del medesimo, consentiva modifiche al regime di intervento delle aree sottoposte a piano esecutivo.

Tale previsione, oltre a permettere un'arbitraria alterazione del piano originario, per i possibili e prevedibili ritardi od omissioni nella predisposizione degli strumenti esecutivi, rende verosimile l'intendo di legittimare l'intervento incontrollato sul territorio da parte dei privati a favorire il ritorno ad un regime di anarchia urbanistica.

E proprio l'assenza di ogni strumento di pianificazione urbanistica ha facilitato sul territorio numerose speculazioni, nonché la diffusione incontrollata dell'abusivismo edilizio, fenomeni sui quali si è concentrato l'interesse della criminalità organizzata, i cui tentativi di interferenza e condizionamento hanno trovato riscontro negli atti della commissione d'accesso, a suo tempo preposta all'attività di accertamento, e che hanno rappresentato uno dei motivi dello scioglisento del consiglio comunale di Ottaviano.

È necessario, pertanto, che nell'attuale fase di risanamento avviata dall'organo straordinario vengano attivate le procedure per la redazione del nuovo piano regolatore, atte ad evitare la riproposizione di iniziative speculative in settori, come quello urbanistico, su cui convergono maggiormente gli interessi criminali.

In relazione a quanto sopra, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha espresso, nella seduta del 5 marzo 1999, parere favorevole alla proroga della gestione commissariale, considerato altresì che un maggior lasso di tempo, rispetto all'imminente turno elettorale, potrà consentire alla comunità di Ottaviano di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti da parte delle organizzazioni criminali presenti sul territorio.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Ottaviano ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che — alla stregua della relazione del prefetto di Napoli, che si intende qui integralmente richiamata — ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 15 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2439

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 27 gennaio 1999.

Modificazioni ed integrazioni al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE
ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 7/98, adottata in data 10 dicembre 1998 dalla commissione *ex lege* n. 270/97;

Visto il parere n. 582 reso dalla Conferenza Stato Regioni, in data 29 dicembre 1998, sulle deliberazioni n. 7 e 8/98, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997;

Ritenuto di prendere atto della richiesta di definanziamento totale degli interventi contraddistinti con il n. 6041 «INAIL 2000 prot. 7607 - AUSL Firenze» localizzato nel comune di Firenze e n. 6044, «INAIL 2000 prot. 7607 - AUSL Vaglia» localizzato nel comune di Vaglia, formulata dall'INAIL, attesa la particolare criticità delle offerte della competente AUSL;

Ritenuto di disporre il definanziamento parziale, in conformità alla richiesta dell'INAIL dell'intervento rubricato con il n. 6049 «INAIL 2000 prot. 7764 - S. Valentino S.r.l.» localizzato nel comune di Terni;

Ritenuto di prendere atto, in conformità della proposta dell'INAIL di cui alla nota del novembre 1998 e della ordinanza del Consiglio di Stato n. 1809 del 3 novembre 1998 con la quale è stata accolta l'istanza di sospensiva sul ricorso proposto dalla Artel S.r.l. rubricato con n. 6058, avverso la mancata inclusione nel piano dell'intervento dalla medesima proposto, e conseguentemente di provvedere alla relativa inclusione nel Piano del detto intervento;

Ritenuto di dover impartire ai soggetti titolari di interventi inclusi nel piano criteri uniformi per l'affidamento ai Provveditorati alle opere pubbliche delle funzioni di stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 270/1997, attraverso l'individuazione delle modalità di conferimento di dette funzioni, la specificazione delle attività delegabili ed il limite di spesa connesso a tale modulo operativo;

Considerato che in data 8 ottobre 1998, nel corso della seduta, la commissione, come risulta dal relativo verbale, in ordine alle problematiche connesse alle numerose richieste di frazionamento di interventi inclusi nel Piano, ha impartito all'ufficio un principio generale d'indirizzo alla stregua del quale vanno ritenuti ammissibili i frazionamenti delle attività di cantiere, purché affidate con procedure ad evidenza pubblica, laddove la somma complessiva dei relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU;

Ritenuto che, rispetto al citato principio generale, eventuale deroga alle modalità di appalto ad evidenza pubblica può essere ammessa per frazionamenti e affidamenti a trattativa privata formalizzati da parte dei soggetti religiosi prima del 24 luglio 1998, data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli «Indirizzi attuativi del Piano», in quanto solo in quella data tali soggetti hanno acclarato la propria appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con il conseguente obbligo di osservanza di talune disposizioni della citata legge;

Ritenuto pertanto necessario definire i termini attuativi ed interpretativi del citato principio generale, nonché di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi;

Decreta:

1. Sono definanziati totalmente su richiesta dell'INAIL e contestualmente cancellati dal Piano gli interventi:

n. 6041 «INAIL 2000 prot. 7607» - Firenze - L. 13.000.000.000;

n. 6044 «INAIL 2000 prot. 7607» - Vaglia - L. 39.000.000.000.

2. È definanziato parzialmente, in conformità alla richiesta dell'INAIL, l'intervento n. 6049, il cui stanziamento è ridotto da L. 43.000.000.000 a L. 10.200.000.000 - Terni.

3, È incluso nel piano l'intervento n. 6058 «INAIL-Giubileo 2000» prot. 7487 Artel società immobiliare a r.l., localizzato in Montesilvano (Pescara).

Importo	Termini lett. *c)*	Termini lett. *d)*
34.000.000.000	20 gennaio 1998	31 ottobre 1999

4. I soggetti beneficiari inclusi nel piano che intendono affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, punto 1 della legge n. 270/1997, la funzione di stazione appaltante al Provveditorato regionale alle opere pubbliche territorialmente competente, sono tenuti a stipulare apposito atto convenzionale nel quale devono essere espressamente indicate:

le attività tipiche del regolamento di cui al regio decreto n. 350/1895 per l'esecuzione di opere pubbliche, con esclusione dell'attività di Alta Sorveglianza che può essere prevista per i soli lavori affidati in concessione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni;

l'onere e le modalità di pagamento delle prestazioni. Tale onere a carico dei soggetti beneficiari derivante dalla stipula dell'anzidetta convenzione non può superare l'importo delle somme già individuate nel mod. «A» per progettazione, rilievi, studi, sondaggi ed altre spese tecniche. Tale onere deve essere, comunque, contenuto nel limite massimo del 10% (dieci per cento) del costo complessivo dell'intervento, qualora le funzioni delegate comprendano tutte le fasi realizzative tipiche delle opere pubbliche previste dal regolamento di cui al regio decreto n. 350/1985. Qualora l'atto convenzionale preveda l'affidamento al Provveditorato di parziali attività, il relativo onere a carico dei soggetti beneficiari dovrà essere proporzionalmente definito in relazione all'entità della prestazione.

5. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati, qualora i relativi lavori siano funzionalmente autonomi e debbano essere realizzati su immobili separati assicurando completa autonomia tra i cantieri. La richiesta di frazionamento è sottoposta alle determinazioni della commissione per le conseguenti variazioni di piano. I soggetti attuatori applicano per ogni sub-intervento le procedure di affidamento corrispondenti al relativo importo dei lavori.

6. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati per motivate particolari modalità organizzative del cantiere, finalizzate ad accelerare l'esecuzione delle opere, o per specifiche caratteristiche tecniche delle lavorazioni da eseguire. La richiesta di frazionamento è esaminata e valutata dall'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi per la verifica di ammissibilità. I soggetti attuatori applicano comunque per ogni sub-intervento le procedure di affidamento ad evidenza pubblica laddove la somma dei relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU;

7. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati qualora la proposta derivi da motivazioni di carattere finanziario che comportano la necessità di individuare le rispettive opere di riferimento per singolo finanziamento o di diversificare i tempi di appalto in relazione sia alla disponibilità che alla modalità di erogazione. La richiesta di frazionamento è esaminata e valutata dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per la verifica di ammissibilità. I soggetti attuatori applicano, comunque, le procedure di affidamento ad evidenza pubblica per tutti i sub-interventi, laddove la somma dei relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU, con esclusione dell'eventuale quota di cofinanziamento già impegnata a seguito dell'intervenuto affidamento;

8. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati con eventuale affidamento a trattava privata dei sub-interventi da parte dei soggetti religiosi, qualora sia la suddivisione che l'affidamento dei lavori siano anteriori al 24 luglio 1998. L'Ufficio Roma Capitale e Grandi eventi, sulla base della specifica documentazione accerta la motivazione tecnica e la data dell'avvenuto affidamento. La richiesta di frazionamento è sottoposta alla commissione per le determinazioni di competenza.

9. Dopo il punto 5 della «Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano», di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 giugno 1998 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto 6:

«Per i lavori il cui costo di realizzazione sia superiore a 5.000.000 di ECU, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a nominare una commissione di collaudo, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i lavori di importo inferiore a 5.000.000 di ECU e superiore a l.000.000 di ECU, in luogo della commissione di collaudo viene, di norma, nominato un singolo collaudatore; per i lavori di importo inferiore 1.000.000 di ECU, che non rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 28, comma 7, della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori».

Roma, 27 gennaio 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 115

99A2458

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DI VENEZIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 in data 28 gennaio

1998 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 356 in data 2 marzo 1999 con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 8 marzo 1999, per consentire le operazioni di installazione e di avviamento di un nuovo e più efficace sistema informativo;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nel giorno 8 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 marzo 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A2440

DECRETO 15 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DI VENEZIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 822 in data 9 marzo 1999 con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 24 febbraio; 3 marzo ed 8 marzo 1999;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nei giorni 24 febbraio; 3 marzo ed 8 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 marzo 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A2441

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 1998.

Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1997 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 - testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE che stabili-

sce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992 n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica, di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva n. 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i Fondi alle medesime assegnate sul Fondo sanitario nazionale - cap. 5941 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1998.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere l'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1998 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

Vaccino contro il carbonchio ematico

È incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico l'Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, per il numero di dosi di seguito riportato:

25.000 dosi bovine;

60.000 dosi ovine;

40.000 dosi caprine/equine;

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 190 per dose bovina oltre I.V.A. e di L. 95 per dose ovina, caprina ed equina, oltre I.V.A.

Art. 5.

Vaccino contro la rabbia

Per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza contro la rabbia possono essere utilizzate le scorte di vaccino antirabbico, già in giacenza presso il Ministero della sanità la cui validità scade il 1° luglio 2000.

Art. 6.

Vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 519.245 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto producendo 209.245 dosi di vaccino, il cui prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 350 oltre I.V.A. per dose e trasformando 310.000 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della sanità nel 1997. Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino è fissato in L. 145 per dose oltre I.V.A.

Art. 7.

Antigene virale per la produzione di vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione di antigeni virale per ottenere, in tempi brevi, vaccino contro la peste suina classica, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 310.000 dosi, che dovrà essere pronto alla data indicata nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 205 per dose oltre I.V.A.

Art. 8.

Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e per suini

È incaricato della conservazione e dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiafioso monovalente per bovini e suini l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia.

Detti antigeni virali vengono messi a disposizione dalla Comunità europea a titolo gratuito per quanto riguarda i ceppi A22, O1, C1 e Asial, che possono essere trasformati in vaccino antiaftoso per far fronte ad interventi di emergenza secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 229.

Qualora sia ritenuto necessario per motivi precauzionali, il Ministero della sanità disporrà l'eventuale adeguamento della dotazione di antigeni virali non compresi nella fornitura della Comunità europea attivando le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Le spese relative all'eventuale acquisto, conservazione e trasformazione di antigeni virali per far fronte alle esigenze manifestatesi sul territorio nazionale, graveranno per l'esercizio finanziario in corso sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 9.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori del vaccino antipestoso e degli antigeni per la produzione del vaccino antipestoso e del vaccino anticarbonchioso, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativi alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento dei capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 10.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Roma, 18 dicembre 1998

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 21

99A2459

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 gennaio 1999.

Modalità tecniche per il rilascio di nulla osta finalizzato all'esercizio della pesca oceanica.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Considerata la accertata disponibilità nell'ambito del plafond per la pesca oceanica, di cui all'art. 21, punto 1, n. 4 del succitato decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella seduta del 14 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di poter continuare ad esercitare la medesima attività, i titolari di imprese esercenti la pesca oceanica possono ottenere il preventivo nulla osta per la costruzione o l'acquisto di nuova unità, nel limite massimo del 200% della capacità di pesca attualmente posseduta e direttamente armata.

2. Per il rilascio del preventivo nulla osta di cui al punto 1, è utilizzato l'elenco già agli atti dell'Amministrazione, formato a seguito delle domande presentate in applicazione dell'art. 21, punto 1, n. 4 citato nelle premesse e per le quali gli istanti sono tenuti a far pervenire conferma dell'interesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Esaurito l'elenco di cui al precedente punto 2, e perdurando la disponibilità del plafond, sono esaminate, in ordine cronologico di arrivo, le nuove istanze in bollo che, indirizzate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, pervengano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 2.

Il nulla osta è ritirato ove l'interessato:

a) non presenti al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, copia del contratto di costruzione entro due mesi dalla data del rilascio del nulla osta;

b) non provveda all'impostazione della chiglia della nuova unità entro cinque mesi dalla scadenza del termine di cui al punto *a)*;

c) non abbia realizzato almeno il 50 % della nuova costruzione entro dodici mesi dalla data di impostazione della chiglia ovvero, in caso di acquisto di nave già esistente, non abbia provveduto alla stipula del contratto entro dodici mesi dalla data del rilascio del nulla osta.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 24

99A2460

DECRETO 13 gennaio 1999.

Proroga della validità delle attestazioni provvisorie rilasciate in sostituzione delle licenze di pesca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Considerata la necessità di prolungare il termine di validità delle attestazioni provvisorie, di cui all'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella seduta del 14 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more del rilascio della nuova licenza di pesca e fino alla consegna della medesima, al titolare di tale documento, che abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 27 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, è rinnovata l'attestazione provvisoria per il periodo di validità della tassa di concessione governativa, connesso alla licenza di pesca stessa.

2. Resta fermo il termine di sei mesi nel caso previsto dall'art. 5 del decreto sopra citato, ove l'interessato non abbia provveduto alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del regolamento CEE n. 2930/86 come prescritto dall'art. 27 del decreto citato al punto 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 23

99A2461

DECRETO 14 gennaio 1999.

Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, che modifica il citato regolamento (CE) n. 2847/93;

Visto il regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (*thunnus thynnus*) nella Comunità;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», e successive modifiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 165 e alla legge 21 maggio 1998, n. 164;

Considerato che l'art. 6 del regolamento (CE) n. 2847/93 prevede l'istituzione di un giornale di bordo per le specie soggette a totale ammissibile di catture, quale misura obbligatoria per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri;

Visto il regolamento (CE) n. 65/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 che stabilisce il totale ammissibile delle catture del tonno rosso per il 1998 con relativa distribuzione fra gli stati membri;

Considerato che l'art. 8 del regolamento (CE) n. 2847/93 prevede, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutta superiore a 10 metri, anche una dichiarazione allo sbarco sui quantitativi catturati;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure di dichiarazione statistica relative al tonno rosso, unificando i modelli previsti dalla normativa sopra citata a tale scopo;

Sentiti la Commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto maggiore di 10 metri che effettuano catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) sono obbligati alla tenuta di un quaderno di bordo sul quale devono essere indicati i quantitativi catturati e presenti a bordo, la data e il luogo di tali catture, nonché il tipo di attrezzi da pesca utilizzati, compilando il modello GBT, allegato al presente decreto (allegato *A*).

2. Il quaderno di cui al comma 1 è esibito, a richiesta, agli organi addetti alla vigilanza sulla pesca.

Art. 2.

1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto maggiore di 10 metri che effettuano catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) sono tenuti a presentare entro 48 ore dallo sbarco, all'autorità marittima competente per il luogo di sbarco una dichiarazione statistica indicando:

a) la capitaneria di porto di sbarco;

b) dati identificativi del peschereccio (nome, numero UE, matricola);

c) quantità catturata;

d) zona di cattura (coordinate geografiche);

e) attrezzo utilizzato.

2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il modello TR allegato al presente decreto (allegato *B*).

Art. 3.

1. Con la presentazione della dichiarazione statistica di cui al presente decreto, per la sola specie tonno rosso, è assolto anche l'obbligo previsto all'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. La mancata o irregolare tenuta a bordo del quaderno previsto dall'art. 1 ed il mancato invio del modello statistico di cui all'art. 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 20

ALLEGATO A

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

REG. (CEE) N. 2847/93 - ART. 6 -

CHE ISTITUISCE UN REGIME DI CONTROLLO NELL'AMBITO DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

MODELLO GBT

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI: ____________

NOME DEL PESCHERECCIO: ____________

NUMERO UE: ____________ MATRICOLA: ____________

ANNO: ____________ MESE: ____________

GIORNO	QUANTITA CATTURATE (KG.)	LUOGO DI CATTURA	ATTREZZO DA PESCA UTILIZZATO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

FIRMA DEL CAPITANO O DELL'ARMATORE

ALLEGATO *B*

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

REG. (CEE) N. 858/94 - ART. 2 - E REG. (CEE) N. 2847/93 - ART. 8 -

MODELLO TR

DICHIARAZIONE STATISTICA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OCCASIONE DI CIASCUNO SBARCO O DI CIASCUNA CATTURA DI TONNO ROSSO EFFETTUATI DA PARTE DI PESCHERECCI O DI PRODUTTORI DELLA COMUNITA' EUROPEA

COMPILARE E CONSEGNARE **IMMEDIATAMENTE** DOPO LO SBARCO O LA CATTURA ALLA ***CAPITANERIA DI PORTO DI SBARCO*** TRAMITE IL LOCALE UFFICIO

CAPITANERIA DI PORTO DI SBARCO : ______________________

NOME DEL PESCHERECCIO: ______________ **NUMERO UE:** ______________ **MATRICOLA:** ______________

QUANTITA' (IN KG.) DI TONNO ROSSO (THUNNUS THYNNUS) CATTURATA O PRODOTTA (*) IL GIORNO (**): ______________

ATTREZZI DA PESCA	ATLANT. ORIENT. (KG.)	ATLANT. OCCID. (KG.)	MEDITERRANEO (KG.)	NOME ALTRA ZONA (KG.) (______)	TOTALE PRODUZIONE DI TONNO ROSSO PER ATTREZZO (KG.)
LENZE A CANNA					
RETE DERIVANTE					
LENZA A MANO					
ARPIONE					
PALANGARO					
VOLANTE A COPPIA					
CIRCUIZIONE					
CANNA-MULINELLO (PROFESSIONALE)					
CANNA-MULINELLO (SPORTIVA)					
PESCA SPORTIVA CON LENZA A MANO					
ALTRI TIPI DI PESCA SPORTIVA					
TONNARA FISSA					
PESCHERECCIO CON AMI AL TRAINO					
ALTRI					
TOTALE PRODUZIONE TONNO ROSSO PER ZONA					

(*) LA QUANTITA' DA DICHIARARE E' QUELLA DEL PESO INTERO, COMPRESI GLI SCARTI

(**) INDICARE GIORNO, MESE ED ANNO

FIRMA DEL CAPITANO O DELL'ARMATORE O DEL PRODUTTORE

99A2463

DECRETO 15 gennaio 1999.

Autorizzazione ai titolari delle unità, iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, già abilitate all'esercizio della sciabica o strascico, dell'aggiunta sulla licenza di pesca degli attrezzi da posta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e, in particolare l'art. 4, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove disposizioni in materia di licenza di pesca;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, recante nuove disposizioni in materia di licenza di pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994/96 e 1997/99, adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e 24 marzo 1997;

Vista la legge regionale della Sardegna 23 giugno 1998, n. 19 concernente l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura;

Considerato il carattere straordinario e non ripetitivo del provvedimento;

Ravvisata l'opportunità di adeguare le previsioni del decreto ministeriale 26 luglio 1995 integrando il plafond di cui all'art. 21, comma 1, n. 1).

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai titolari delle unità, iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, già abilitate all'impiego della sciabica o strascico, che usufruiscono del premio di riconversione previsto dalla legge regionale 23 giugno 1998, n. 19, al fine di continuare l'attività di pesca, è consentita l'aggiunta sulla licenza di pesca degli attrezzi da posta.

2. Gli interessati devono richiedere tale aggiunta all'ufficio di iscrizione della propria imbarcazione, il quale provvederà alla cancellazione della sciabica o strascico ed all'aggiunta sull'attestazione provvisoria di attrezzi da posta, dandone successivamente comunicazione al Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

1. Per corrispondere alle esigenze segnalate dalla regione Sardegna, il plafond stabilito dall'art. 21, comma 1, n. 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 per il rilascio di nuove licenze di pesca in Sardegna è integrato complessivamente di 400 t.s.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 22

99A2462

DECRETO 15 gennaio 1999.

Modificazione dei periodi di pesca del novellame di mitili e vongole.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 125;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 che ha disciplinato la pesca del novellame da allevamento e in particolare l'art. 1 che stabilisce i periodi di esercizio di tale attività;

Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale pesca marittima che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno reso all'unanimità parere favorevole alla modifica dei periodi di esercizio della raccolta del novellame di mitili (cozze) e vongole veraci destinati all'allevamento, secondo le indicazioni del gruppo di lavoro istituito, su parere dei medesimi organi consultivi, con decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del 10 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1996, nelle premesse citato, sono sostituite dalla seguente disposizione:

«c) nel corso dell'intero anno con esclusione del periodo dal 15 giugno al 15 settembre per il novellame di mitili (cozze) e il novellame di vongole veraci».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 21

99A2464

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 gennaio 1999.

Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57//CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE;

Visto l'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo che prevede la necessità di determinare le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi di classifica che intendono richiedere il riconoscimento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 devono presentare apposita istanza in carta semplice al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo - Divisione X - Viale dell'Arte, 16, I - 00144 Roma-Eur.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve recare informazioni esaurienti ed essere corredata, in duplice copia, da documenti probatori, al fine di dimostrare la conformità dell'organismo di classifica richiedente il riconoscimento ai requisiti di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

3. Conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente, circa l'accoglimento o la reiezione della richiesta.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione notifica alla Commissione europea ed agli altri stati membri dell'Unione europea il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 3, ovvero informa la Commissione stessa in merito alla reiezione della richiesta di riconoscimento.

Art. 2.

1. Un organismo di classifica presente nell'elenco redatto ed aggiornato dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, viene considerato riconosciuto dall'amministrazione italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

99A2442

DECRETO 27 gennaio 1999.

Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE;

Visto l'art. 4, comma 6, del sopracitato decreto legislativo che prevede la necessità di determinare le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa, nonché di fissare il numero massimo di controllo delle navi di bandiera italiana in navigazione internazionale;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi riconosciuti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 devono presentare, in duplice copia, apposita istanza in carta semplice al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo - Divisione X - Viale dell'Arte, 16, I - 00144 Roma-Eur.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata, in duplice copia, da:

a) prove documentali del possesso dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

b) testo in lingua italiana delle norme applicabili ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e i modelli di rapporto;

c) elenco e struttura organizzativa delle sedi istituite presso l'ambito territoriale di ogni direzione marittima;

d) dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'organismo riconosciuto, attestante l'esclusività del rapporto di lavoro con l'organismo riconosciuto degli ispettori incaricati dei controlli e dei responsabili delle strutture di cui alla lettera *c)*;

e) documentazione probatoria dell'istituzione di una rappresentanza dotata di personalità giuridica nel territorio nazionale ed assoggettata alla giurisdizione del giudice nazionale;

f) documentazione tecnica relativa alle dotazioni informatiche e telematiche di cui dispone l'organismo riconosciuto.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione informa il Ministero dell'ambiente in merito alle istanze pervenute al fine della susseguente autorizzazione al rilascio dei certificati previsti dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/1978) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti.

Art. 2.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, a fronte di una verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, procede alla stipula, con l'organismo riconosciuto, di un accordo scritto, quale previsto dall'art. 4, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa verifica dell'effeffiva istituzione, nell'ambito dell'organizzazione dell'organismo riconosciuto, di un comitato con compiti di controllo sullo svolgimento dell'attività dell'organismo stesso in conformità a quanto previsto dall'art. 5, lettera *c),* del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. Per i casi di cui all'art. 1, comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione informa il Ministero dell'ambiente dell'autorizzazione rilasciata.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

1. L'autorizzazione può essere sospesa e revocata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. Per i casi di cui all'art. 1, comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione informa il Ministero dell'ambiente dei provvedimenti di sospensione e revoca adottati.

2. L'organismo autorizzato è sottoposto ai controlli di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ed agli obblighi informativi di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo.

Art. 4.

1. La copertura delle spese di viaggio e d'aria per gli incaricati delle verifiche relative alle autorizzazioni grava sull'organismo richiedente l'autorizzazione. Per i dipendenti dell'amministrazione, le indennità di missione all'estero e quelle di missione nel territorio nazionale sono quantificate in base alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli esperti esterni all'amministrazione le relative spettanze sono calcolate secondo i tariffari degli ordini professionali di appartenenza.

Le spese di cui al comma 1 sono rimborsate dall'organismo richiedente l'autorizzazione direttamente all'incaricato dei controlli, dietro presentazione della pertinente documentazione.

Art. 5.

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione può autorizzare non più di quattro organismi riconosciuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1999

Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

99A2443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Legge 23 gennaio 1992, n. 32 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e legge 23 maggio 1997, n. 135 - Riparto fondi. (Deliberazione n. 150/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, comma 6;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 11-*ter*;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, che stabilisce tra l'altro che «risorse statali attribuite ad investimenti pubblici non utilizzati *(Omissis)* possono essere destinate a finalità diverse» e tra esse «agli interventi di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 32»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, art. 1, comma 1, che stabilisce che una quota delle risorse è destinata «agli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32»;

Vista la propria precedente delibera 17 marzo 1998 con la quale nell'ambito di compiti affidati dalle succitate disposizioni normative ha quantificato in lire 525 miliardi per la quota complessiva da assegnarsi per le finalità della legge 23 gennaio 1992, n. 32;

Vista la propria precedente delibera 9 luglio 1998 con la quale, a valere sulla predetta disponibilità, è stata assegnata la somma complessiva di lire 105 miliardi ai Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici per gli interventi di rispettiva competenza;

Preso atto delle risultanze emerse dal monitoraggio realizzato con le schede allegate alla delibera del 5 agosto 1997 dalle quali emerge il fabbisogno complessivo dichiarato dai comuni che hanno inviato in tempo utile le predette schede debitamente compilate, l'interesse degli stessi ad interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici gravemente danneggiati e l'individuazione d'ulteriori risorse ancora giacenti, anche per il maturarsi d'interessi che pertanto possono essere riassegnati;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 2181 del 16 dicembre 1998 ed allegata relazione propositiva;

Ritenuto di condividere le valutazioni del comitato tecnico contenute nell'informativa DV/1336 datata 16 dicembre 1998 e rilevate, tra l'altro, nella suddetta relazione;

Ritenuto di procedere al riparto di una quota pari a lire 254 miliardi, a valere sulle risorse come sopra rese disponibili, procedendo nel contempo ad autorizzare per le finalità proprie della legge n. 32/1992 risorse giacenti presso i comuni stessi, apportando alcune correzioni alle precedenti deliberazioni circa la quantificazione di somme giacenti nonché a destinare la somma di lire 500 milioni per il completamento dei progetti unitari in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, per le attività già assentite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 maggio 1995, punto 5), e successive, nonché per l'acquisizione e l'apprestamento del necessario materiale a supporto del comitato tecnico;

Delibera:

1. A valere sul residuo stanziamento di lire 13 miliardi derivante dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e su quota parte, per lire 241 miliardi, a valere sulle risorse rese disponibili dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 662, e 23 maggio 1997, n. 135, vengono ripartite complessivamente lire 254 miliardi a favore dei comuni di cui all'allegato 1) per gli importi a fianco di ciascuno indicati. I comuni sono inoltre autorizzati ad utilizzare le risorse disponibili che, nell'allegata presa d'atto, vengono indicate quale disponibilità autorizzata (allegato 2), prendono inoltre atto delle correzioni e dei mutamenti di destinazione di cui all'allegato 3) alla presente deliberazione. La somma di lire 500 milioni è assegnata al Ministero dei lavori pubblici sull'unità previsionale di base 7.1.1.0 (funzionamento) del «centro di responsabilità edilizia residenziale» (ex cap. 1161) per le finalità di cui in premessa.

2. Restano ferme e confermate le direttive emanate con le precedenti deliberazioni in premessa citate circa la destinazione ed utilizzazione delle risorse come sopra assegnate e rissegnate.

3. Il comitato tecnico è invitato a presentare quanto prima «progetti pilota» relativi a riqualificazione di centri storici ritenuti significativi ai fini degli obiettivi contenuti nelle normative che originano l'attuale disponibilità finanziaria per la loro particolare caratterizzazione mirata allo sviluppo economico ed occupazionale delle aree interessate nell'ottica di quanto contenuto nell'informativa e nella relazione al Ministero dei lavori pubblici citate.

4. Le proposte del comitato formeranno oggetto di proposta di finanziamento al Comitato interministeriale per la programmazione economica unitamente alle eventuali proposte di ripartizione di fondi per le residue esigenze abitative di cui all'art. 3, lettere *a)* e *b)* della legge n. 32/1992, come modificata dalla legge n. 677/1996.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 250

ALLEGATO 1

NUOVA ASSEGNAZIONE

REGIONE CAMPANIA

Provincia di Avellino

	(milioni di lire)
Comuni disastrati	
BISACCIA	4.000
MORRA DE SANCTIS	2.000
Comuni gravemente danneggiati	
AIELLO DEL SABATO	1.000
ALTAVILLA IRPINA	1.000
ANDRETTA	1.000
ATRIPALDA	4.000
AVELLA	1.000
BAGNOLI IRPINO	1.000
BONITO	1.000
CAIRANO	1.000
CAPRIGLIA IRPINA	3.000
CARIFE	500
CASTELFRANCI	2.000
CERVINARA	1.000
CHIUSANO SAN DOMENICO	1.000
CONTRADA	1.000
DOMICELLA	2.000
FLUMERI	1.000
FRIGENTO	3.000
GESUALDO	500
GUARDIA LOMBARDI	3.000
LACEDONIA	2.000
LAURO	2.000
MELITO IRPINO	3.000
MIRABELLA ECLANO	1.000
MONTEFALCIONE	1.000
MONTEFORTE IRPINO	3.000
MONTEFREDANE	1.000

MONTELLA	4.000
MONTEMARANO	1.000
MONTEMILETTO	2.000
MONTEVERDE	1.000
MOSCHIANO	2.000
MUGNANO DEL CARDINALE	2.000
NUSCO	2.000
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	1.000
PAGO DEL VALLO DI LAURO	1.000
PATERNOPOLI	3.000
PETRURO IRPINO	1.000
PIETRADEFUSI	1.500
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	1.000
PRATOLA SERRA	1.000
QUINDICI	1.000
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	2.000
SANT'ANGELO ALL'ESCA	400
SANT'ANGELO A SCALA	1.000
SERINO	1.000
STURNO	500
SUMMONTE	500
TAURANO	1.600
TORRE LE NOCELLE	1.000
TUFO	1.000
VALLATA	1.500
VENTICANO	1.000
VILLAMAINA	1.000
VILLANOVA DEL BATTISTA	1.000
VOLTURARA IRPINA	2.000
Totale provincia di Avellino	88.000

Provincia di Benevento

(milioni di lire)

Comuni gravemente danneggiati	
AIROLA	2.000

APICE	7.000
SAN SALVATORE TELESINO	500
SANT'AGATA DE' GOTI	3.000
Comuni danneggiati	
CAMPOLATTARO	1.000
CASTELVETERE IN VAL FORTORE	1.000
SAN LORENZO MAGGIORE	1.000
Totale provincia di Benevento	15.500

Provincia di Caserta

	(milioni di lire)
Comuni gravemente danneggiati	
SAN FELICE A CANCELLO	3.000
Comuni danneggiati	
AILANO	1.000
ROCCA D'EVANDRO	1.000
ROCCAMONFINA	1.000
ROCCAROMANA	1.000
SANT'ANGELO D'ALIFE	1.000
Totale provincia di Caserta	8.000

Provincia di Napoli

	(milioni di lire)
Comuni gravemente danneggiati	
TORRE ANNUNZIATA	4.000
SAN VITALIANO	1.000
Comuni danneggiati	
CIMITILE	1.000
NOLA	2.000
Totale provincia di Napoli	8.000

Provincia di Salerno

	(milioni di lire)
Comuni disastrati	
CAMPAGNA	3.000
CASTELNUOVO DI CONZA	3.000
COLLIANO	2.000
LAVIANO	2.000
VALVA	1.000
Comuni gravemente danneggiati	
ACERNO	1.000
BARONISSI	2.000
BRACIGLIANO	3.000
BUCCINO	4.000
CONTURSI TERME	2.000
EBOLI	5.000
GIFFONI VALLE PIANA	2.000
MERCATO SAN SEVERINO	2.000
MONTECORVINO PUGLIANO	2.000
NOCERA INFERIORE	3.000
NOCERA SUPERIORE	3.000
OLIVETO CITRA	3.000
PADULA	1.000
PAGANI	3.000
SALA CONSILINA	2.000
SAN CIPRIANO PICENTINO	2.000
SAN PIETRO AL TANAGRO	1.000
SARNO	3.000
SIANO	1.000
TEGGIANO	3.000
Totale provincia di Salerno	59.000

REGIONE BASILICATA

Provincia di Potenza

	(milioni di lire)
Comuni disastrati	
BALVANO	1.000
BELLA	1.500
CASTELGRANDE	1.000
MURO LUCANO	6.000
POTENZA	5.000
VIETRI DI POTENZA	2.000
Comuni gravemente danneggiati	
ABRIOLA	2.000
ACERENZA	1.000
ATELLA	1.000
BARILE	2.000
BRINDISI DI MONTAGNA	1.000
CALVELLO	2.000
CASTELMEZZANO	2.000
FILIANO	2.000
GALLICCHIO	1.000
GINESTRA	1.000
MARSICONUOVO	2.000
PICERNO	3.000
RAPOLLA	2.000
RIONERO IN VULTURE	5.000
RIPACANDIDA	2.000
SAN FELE	3.000
SANT'ANGELO LE FRATTE	2.000
SATRIANO DI LUCANIA	1.500
SAVOIA DI LUCANIA	1.000
TEANA	1.000
TERRANOVA DI POLLINO	600
TRAMUTOLA	2.000

Comuni danneggiati	
AVIGLIANO	2.000
BARAGIANO	3.000
CANCELLARA	500
FORENZA	500
Totale provincia di Potenza	62.600

Provincia di Matera

	(milioni di lire)
Comuni gravemente danneggiati	
FERRANDINA	2.000
GRASSANO	2.000
TRICARICO	1.000
Comuni danneggiati	
CALCIANO	800
OLIVIETO LUCANO	100
Totale provincia di Matera	5.900

PROVINCIA DI FOGGIA

	(milioni di lire)
Comuni danneggiati	
ASCOLI SATRIANO	2.000
CANDELA	2.000
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	3.000
Totale provincia di Foggia	7.000
Totale generale delle assegnazioni	**254.000**

ALLEGATO 2

Presa d'atto delibera CIPE 22 dicembre 1998

Comuni disastrati				
Provincia di Avellino				
			(milioni di lire)	annotazioni
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	
Bisaccia			4.000	
Calabritto	219	219	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Morra de Sanctis			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Salza Irpina	700	0	0	
S. Andrea di Conza	25	25	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Provincia di Salerno				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	
Campagna	1.178	1.178	3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Castelnuovo di Conza			3.000	contenzioso
Colliano			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Laviano			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Romagnano al Monte	3.348	3.348	0	
Salvitelle	3.144	3.144	0	
San Gregorio Magno	7.342	7.342	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Santomenna	1.500	1.500	0	
Valva	138	138	1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Provincia di Potenza				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	
Balvano			1.000	sede comunale
Bella			1.500	castello
Brienza	2.337	2.337	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Castelgrande			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Muro Lucano			6.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Potenza			5.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Ruvo del Monte	1.033	1.033	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Vietri di Potenza			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.

Presa d'atto delibera CIPE 22 dicembre 1998

Comuni gravemente danneggiati				
Provincia di Avellino				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Aiello del Sabato			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Altavilla Irpina			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Andretta			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Atripalda			4.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Avella			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Bagnoli Irpino			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Bonito			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Cairano			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Capriglia Irpina			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Carife			500	espropri
Castelfranci			2.000	scuola ed espropri
Cervinara			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Chiusano San Domenico			1.000	contenzioso
Contrada			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Domicella			2.000	saldi ed oo.pp.
Flumeri			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Frigento			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Gesualdo			500	espropri
Guardia Lombardi			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Lacedonia			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Lauro			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Melito Irpino			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Mirabella Eclano			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Montaguto	117	117	0	prior. b) residenti
Montefalcione			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Monteforte Irpino			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Montefredane			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Montella			4.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Montemarano			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Montemiletto			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Monteverde			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Moschiano			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Mugnano del Cardinale			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Nusco			2.000	saldi contributi
Ospedaletto d'Alpinolo			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Pago del Vallo di Lauro			1.000	opera pubblica
Paternopoli			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.

Presa d'atto delibera CIPE 22 dicembre 1998

			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Petruro Irpino			1.000	urbanizzazione
Pietradefusi			1.500	prior. b) resid. ed urbaniz.
Prata di Principato Ultra			1.000	opera pubblica
Pratola Serra			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Quindici	22	22	1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
San Martino Valle Caudina			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Santa Lucia di Serino	134	134	0	
Sant'Angelo all'Esca			400	prior. b) residenti
Sant'Angelo a Scala			1.000	pignoramento
Serino			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Sturno			500	contenzioso
Summonte			500	contenzioso
Taurano			1.600	opera pubblica
Torre Le Nocelle			1.000	contenzioso
Tufo			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Vallata			1.500	prior. b) resid. ed urbaniz.
Venticano			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Villamaina			1.000	contenzioso
Vallesaccarda	590	590	0	
Villanova del Battista			1.000	contenzioso - espropri
Volturara Irpina			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.

Provincia di Benevento

			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	
Airola			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Apice			7.000	copertura anticipazioni; prior. b) resid. ed urbaniz.
San Salvatore Telesino			500	espropri
Sant'Agata de'Goti			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.

Provincia di Caserta

			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	
San Felice a Cancello			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.

Presa d'atto delibera CIPE 22 dicembre 1998

Provincia di Napoli				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Cicciano	6.417	6.417	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Ercolano	1.080	0	0	
Meta	3.243	2.000	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Napoli	114.000	0	0	
Portici	27.095	0	0	
Sant'Agnello	3.633	0	0	
Torre Annunziata			4.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Torre del Greco	23.000	0	0	
San Vitaliano			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Provincia di Salerno				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Acerno			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Agropoli	1.076	0	0	
Baronissi	1.813	1.813	2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Bracigliano			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Buccino			4.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Contursi Terme			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Eboli			5.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Giffoni Valle Piana			2.000	scuola
Mercato San Severino			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Montecorvino Pugliano			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Nocera Inferiore			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Nocera Superiore			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Oliveto Citra			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Padula			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Pagani			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Pertosa	178	178	0	
Roccapiemonte	733	733	0	
Sala Consilina			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
San Cipriano Picentino			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
San Pietro al Tanagro			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Sarno			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Siano			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Teggiano			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.

Presa d'atto delibera CIPE 22 dicembre 1998

Provincia di Potenza

Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	(milioni di lire) nuova assegnazione	Note
Abriola			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Acerenza	616	616	1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Atella			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Barile	74	74	2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Brindisi di montagna			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Calvello	1.146	1.146	2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Campomaggiore	188	188	0	
Castelmezzano			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Castronuovo di S. Andrea	688	688	0	scuole
Episcopia	103	103	0	
Filiano			2.000	copertura anticipazione
Gallicchio			1.000	copertura anticipazione
Ginestra			1.000	copertura anticipazione
Guardia Perticara	1.399	1.399	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Lagonegro	583	583	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Marsiconuovo			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Picerno			3.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Pietrapertosa	751	751	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Rapolla			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Rionero in Vulture			5.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Ripacandida	103	103	2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Ruoti	933	933	0	scuola e cimitero
San Chirico Nuovo	168	168	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
San Costantino Albanese	335	335	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
San Fele	1.148	1.148	3.000	copertura anticipazione
Satriano di Lucania			1.500	prior. b) resid. ed urbaniz.
Savoia di Lucania			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Teana	1.315	1.315	1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Terranova di Pollino			600	contenzioso
Tramutola			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.

Provincia di Matera

Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	(milioni di lire) nuova assegnazione	Note
Ferrandina			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Grassano			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Tricarico	50	50	1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.

Presa d'atto delibera CIPE 22 dicembre 1998

Comuni danneggiati				
Provincia di Benevento				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Campolattaro			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Castelvetere Val Fortore			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Foiano di Val Fortore	1.141	1.141	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Frasso Telesino	1.010	0	0	
Reino	427	427	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
San Lorenzo Maggiore			1.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Sassinoro	93	93	0	prior. b) residenti
Provincia di Caserta				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Ailano			1.000	opere di urbanizzazione
Capodrise	120	120	0	prior. b) residenti
Casagiove	1.050	1.050	0	prior. b) residenti
Casal di Principe	467	467	0	prior. b) residenti
Cervino	554	554	0	prior. b) residenti
Cesa	119	119	0	prior. b) residenti
Curti	375	0	0	
Dragoni	2.126	0	0	
Frignano	195	195	0	prior. b) residenti
Grazzanise	331	0	0	
Prata Sannita	53	0	0	
Raviscanina	157	157	0	prior. b) residenti
Recale	537	0	0	
Rocca d'Evandro			1.000	prior. b) residenti
Roccamonfina			1.000	prior. b) residenti
Roccaromana			1.000	prior. b) residenti
San Marcellino	229	0	0	
Sant'Angelo d'Alife			1.000	prior. b) residenti
Sant'Arpino	409	0	0	
Succivo	170	170	0	prior. b) residenti
Trentola Ducenta	49	0	0	
Valle di Maddaloni	370	370	0	prior. b) residenti

Presa d'atto delibera CIPE 22 dicembre 1998

Provincia di Napoli				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Bacoli	3.753	3.753	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Cardito	1.522	1.522	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Cimitile			1.000	prior. b) residenti
Lacco Ameno	47	47	0	torre cimitero
Marano	9.612	0	0	
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Nola			2.000	prior. b) resid. ed urbaniz.
Poggiomarino	349	349	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Pomigliano d'Arco	10.674	10.674	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Quarto	101	101	0	prior. b) residenti
Villaricca	765	765	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Provincia di Salerno				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Atrani	235	235	0	prior. b) residenti
Camerota	171	0	0	
Ceraso	29	29	0	prior. b) residenti
Conca dei Marini	110	110	0	prior. b) residenti
Gioi	248	248	0	prior. b) residenti
Giungano	288	288	0	prior. b) residenti
Ispani	175	175	0	prior. b) residenti
Laureana Cilento	272	0	0	
Lustra	35	35	0	prior. b) residenti
Magliano Vetere	25	25	0	prior. b) residenti
Moio della Civitella	1.146	1.146	0	prior. b) residenti
Perdifumo	1.365	0	0	prior. b) residenti
Prignano Cilento	51	51	0	prior. b) residenti
Roccadaspide	856	0	0	
Rofrano	174	174	0	prior. b) residenti
Roscigno	239	239	0	prior. b) resid. ed oo.pp.
San Mauro La Bruca	42	42	0	compl. casa comunale
San Valentino Torio	1.828	0	0	
Vallo della Lucania	157	157	0	prior. b) residenti

Presa d'atto delibera CIPE 22 dicembre 1998

Provincia di Matera				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Bernalda	380	0	0	
Calciano			800	prior. b) residenti
Craco	112	112	0	prior. b) residenti
Oliveto Lucano			100	prior. b) residenti
Pisticci	447	447	0	prior. b) residenti
San Mauro Forte	1.212	1.212	0	prior. b) resid. ed urbaniz.
Valsinni	150	150	0	prior. b) residenti
Provincia di Potenza				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Avigliano			2.000	prior. b) residenti
Baragiano			3.000	prior. b) residenti
Chiaromonte	98	98	0	prior. b) residenti
Latronico	272	272	0	prior. b) residenti
Pignola	157	157	0	prior. b) residenti
Maratea	223	223	0	prior. b) residenti
Vaglio Basilicata	243	243	0	prior. b) residenti
Venosa	5.680	5.680	0	prior. b) residenti
Provincia di Foggia				
			(milioni di lire)	
Comune	disponibilità giacente	disponibilità autorizzata	nuova assegnazione	Note
Ascoli Satriano			2.000	sede municipale
Candela			2.000	prior. b) residenti
Rocchetta Sant'Antonio			3.000	prior. b) residenti

ALLEGATO 3

Modifiche alle precedenti deliberazioni per correzione errate indicazioni

	(milioni di lire)	
Rettifica delibera 7 giugno 1993		
CAMPAGNA (Salerno) - disastrato	-1.616	rettifica disponibilità giacente quantificata in eccesso
VALVA (Salerno) - disastrato	-1.000	rettifica disponibilità giacente quantificata in eccesso
Rettifica delibera 13 luglio 1993		
Montecorvino Pugliano (Sa) - grav. danneg.	-1.138	rettifica disponibilità giacente quantificata in eccesso
Rettifica delibera 20 novembre 1995		
Bonito (Avellino) - grav. danneggiato	350	cambio di destinazione da passività a contenzioso
Villamaina (Avellino) - grav. danneggiato	6.286	cambio di destinazione da passività a contributi per privati e contenzioso
Ricigliano (Salerno) - disastrato	3.787	cambio di destinazione da passività a contributi per privati
Ripacandida (Potenza) - grav. danneggiato	-420	rettifica disponibilità giacente quantificata in eccesso
Rettifica delibera 8 agosto 1996		
Salza Irpina (Avellino) - disastrato	-1.135	rettifica disponibilità giacente quantificata in eccesso
Rapone (Potenza) - grav. danneggiato	-1.200	rettifica disponibilità giacente quantificata in eccesso
Rettifica delibera 5 agosto 1997		
Vico Equense (Napoli) - grav. danneggiato	-7.000	rettifica disponibilità giacente inesistente perché già riassegnata con delibera CIPE 20 novembre 1995

99A2320

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: riparto fondi per l'anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale. (Deliberazione n. 152/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare:

gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, le competenze di questo comitato, del CER e delle regioni;

l'art. 2, comma 1, lettera *f),* come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, che prevede che una quota non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata venga riservata alla realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazioni nel settore dell'edilizia residenziale;

l'art. 3, comma 1, lettera *h)*, che attribuisce al CER il computo di promuovere e coordinare, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe di cui sopra;

l'art. 3, comma 1, lettera *l),* che demanda al medesimo comitato la determinazione delle modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera *f);*

l'art. 3, comma 2, che attribuisce al CER la determinazione dei criteri e delle modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato, dei finanziamenti da destinare all'anagrafe degli assegnatari;

l'art. 4, comma 1, lettera *f),* che attribuisce alle regioni il compito di formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti dei contributi dello Stato sulla base dei criteri generali definiti dal CER;

Vista la propria delibera in data 10 ottobre 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1979, n. 317, con cui sono stati destinati all'anagrafe dell'utenza 8 miliardi di lire, a valere sui fondi relativi al primo biennio 1978/79 del piano decennale per l'edilizia residenziale;

Visto il decreto n. 2853/AG in data 1° aprile 1981, con cui il Ministro dei lavori pubblici, nella qualità di Presidente del CER, ha proceduto al riparto tra le regioni e le province autonome, dei citati 8 miliardi di lire, dei quali 500 milioni sono stati riservati quale quota spese a livello nazionaIe;

Vista la propria delibera in data 18 febbraio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1982, n. 74, con la quale sono stati finalizzati all'anagrafe dell'utenza 12 miliardi di lire a valere sui fondi relativi al secondo biennio 1980-81 del citato piano decennale;

Vista la delibera n. 284/AG del 9 febbraio 1984, resa esecutiva con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 285/AG in pari data e con la quale il CER ha riservato, sul suddetto importo di 12 miliardi di lire, 2 miliardi per quota spese nazionali, ed ha ripartito 6,5 miliardi tra le regioni e le province autonome, indicando i residui 3,5 miliardi quale quota da destinare successivamente e ancorando le erogazioni alle regioni e alle province autonome delle risorse assegnate per entrambi i bienni sin qui considerati alle fasi di progressiva attuazione del piano di trasmissione dei dati relativi al patrimonio di competenza;

Vista la propria delibera in data 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1985, n. 124, che ha riservato al CER per il completamento dell'anagrafe dell'utenza 10 miliardi di lire a valere sulla disponibilità relativa al quadriennio 1982-1985;

Vista la propria delibera in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1989, n. 272, con la quale sono stati riservati all'anagrafe dell'utenza, a valere sui fondi relativi al quinto biennio, 2,5 miliardi di lire, peraltro non ancora utilizzati;

Vista la nota n. 786 del segretariato del CER in data 1° ottobre 1998, concernente la trasmissione delle delibere adottate nella seduta del 14 luglio 1998 e con le quali il comitato propone di ripartire, tra le regioni e le province autonome, gli importi residui, rispettivamente, sui fondi ad esse assegnati per la realizzazione delle anagrafi regionali degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale e sugli stanziamenti riservati quale quota spese a livello nazionale o non ancora assegnati;

Vista la nota n. 826 del 29 ottobre 1998, con la quale il citato segretariato trasmette altresì copia del verbale della suddetta seduta;

Vista la nota n. 855 del 26 novembre 1998, con la quale il predetto segretariato fornisce alcune puntualizzazioni in ordine ai dati genericamente riportati

nelle premesse della delibera relativa al riparto dei fondi residui attribuiti alle regioni per la realizzazione dell'anagrafe dell'utenza;

Visti i pareri formulati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 novembre 1998;

Preso atto che sugli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f),* della legge n. 457/1978 sono stati destinati alla realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica complessivamente 32,5 miliardi di lire, dei quali 14 attribuiti alle regioni per la realizzazione delle anagrafi regionali e 18,5 riservati quale quota spese a livello nazionale o non assegnati;

Preso atto che, a valere sui fondi attribuiti alle regioni, sono stati sinora erogati L. 5.698.180.000, con un residuo pertanto di L. 8.301.820.000;

Preso atto che sui fondi gestiti dal segretariato del CER per le spese a livello nazionale o non assegnati, e pari complessivamente a lire 18,5 miliardi, sono stati sinora utilizzati L. 5.229.976.276, con un residuo pertanto di L. 13.270.023.724;

Considerato che, al punto 13 della propria delibera in data 19 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1981, n. 348, questo comitato aveva precisato i livelli di articolazione della struttura operativa, gli elementi soggettivi ed oggettivi da rilevare e gli obiettivi dell'anagrafe, prevedendo nella successiva richiamata delibera del 18 febbraio 1982 l'estensione della rilevazione dei dati a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che, con la delibera in data 13 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122, ed errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1995, n. 151), questo comitato aveva invitato il Ministro dei lavori pubblici a riferire sullo stato di attuazione dell'anagrafe di cui trattasi e che, con successiva delibera dell'8 agosto 1995 aveva impegnato il Ministro stesso ad attuare con sollecitudine le iniziative intese a consentire la completa realizzazione di detta anagrafe sulla base di un progetto che venisse sottoposto all'approvazione del CER e che definisse anche gli aspetti finanziari;

Considerato che nel frattempo non sono venute meno le disfunzioni già rilevate dall'apposita commissione istituita dal segretariato del CER con decreto n. 1671/A del 7 febbraio 1994 che hanno impedito la completa realizzazione e del progetto «anagrafe», disfunzioni tra le quali è da ricomprendere il mancato invio, da parte di alcune regioni, dei dati relativi alle rispettive anagrafi;

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha disciplinato il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato a regioni ed enti locali anche in materia di edilizia residenziale pubblica ed ha previsto altresì il trasferimento delle risorse finanziarie;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione dei rapporti concernenti il progetto «anagrafe»;

Delibera:

1. Somme assegnate alle regioni e alle province autonome.

Gli importi residui sulle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione delle anagrafi regionali degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pari complessivamente a L. 8.301.820.000, sono trasferiti alle regioni stesse ed alle province autonome, con erogazioni a saldo, come alla tabella *A* allegata alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

2. Somme riservate al segretariato CER o non assegnate.

Gli importi residui sulle risorse attribuite quali quote spese a livello nazionale o non assegnati e pari a L. 13.270.023.724 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei parametri adottati per il riparto delle risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica per il biennio 1994-1995.

Detto riparto è riportato nella tabella *B* allegata alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 251

TABELLA A

FONDI ASSEGNATI ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME
(punto 1)

Regioni	Fondi assegnati per il I° Biennio	Fondi assegnati per il II° Biennio	Totale fondi assegnati	Totale fondi erogati	Fondi da erogare a saldo
PIEMONTE	526.000.000	462.000.000	L. 988.000.000	L. 602.680.000	L. 385.320.000
VALLE D'AOSTA	48.000.000	5.000.000	L. 53.000.000	L. 21.200.000	L. 31.800.000
LOMBARDIA	1.233.000.000	1.205.000.000	L. 2.438.000.000	L. 1.706.600.000	L. 731.400.000
VENETO	441.000.000	358.000.000	L. 799.000.000	L. 319.600.000	L. 479.400.000
FRIULI V.G.	252.000.000	193.000.000	L. 445.000.000	L. 311.500.000	L. 133.500.000
LIGURIA	236.000.000	177.000.000	L. 413.000.000	L. 165.200.000	247.800.000
EMILIA R.	474.000.000	467.000.000	L. 941.000.000	L. 941.000.000	(**)
TOSCANA	432.000.000	352.000.000	L. 784.000.000	L. 313.600.000	470.400.000
UMBRIA	126.000.000	72.000.000	L. 198.000.000	L. 138.600.000	59.400.000
MARCHE	195.000.000	150.000.000	L. 345.000.000	L. 138.000.000	L. 207.000.000
LAZIO	673.000.000	593.000.000	L. 1.266.000.000	L. 67.300.000	L. 1.198.700.000
ABRUZZO	202.000.000	152.000.000	L. 354.000.000	L. 141.600.000	L. 212.400.000
MOLISE	72.000.000	27.000.000	L. 99.000.000	L. 7.200.000	L. 91.800.000
CAMPANIA	678.000.000	615.000.000	L. 1.293.000.000	L. 517.200.000	L. 775.800.000
PUGLIA	483.000.000	412.000.000	L. 895.000.000	L. 48.300.000	L. 846.700.000
BASILICATA	143.000.000	99.000.000	L. 242.000.000	L. 28.600.000	L. 213.400.000
CALABRIA	300.000.000	251.000.000	L. 551.000.000	L. 30.000.000	L. 521.000.000
SICILIA	540.000.000	566.000.000	L. 1.106.000.000	L. 54.000.000	L. 1.052.000.000
SARDEGNA	218.000.000	147.000.000	L. 365.000.000	L. 146.000.000	L. 219.000.000
PROV. TRENTO	107.000.000	93.000.000	L. 200.000.000	(*)	L. 200.000.000
PROV. BOLZANO	121.000.000	104.000.000	L. 225.000.000	(*)	L. 225.000.000
TOTALE	7.500.000.000	6.500.000.000	L. 14.000.000.000	L. 5.698.180.000	L. 8.301.820.000

(*) I fondi assegnati con D.M. n. 2853/AG del 1° aprile 1981 sono stati revocati .
(**)L'Emilia Romagna ha completato nei termini l'Anagrafe dell'utenza

TABELLA *B*

FONDI RISERVATI A LIVELLO NAZIONALE O NON ASSEGNATI: RIPARTO RISORSE RESIDUE
(punto 2)

REGIONI E PROVINCE	PARAMETRO %	FONDI ATTRIBUITI
PIEMONTE	8,4048	1.115.318.953,954
VALLE D'AOSTA	0,1626	21.577.058,575
LOMBARDIA	14,0959	1.870.529.274,111
PROV. AUT. TRENTO	1,4250	189.097.838,067
PROV. AUT. BOLZANO	1,6100	213.647.381,956
VENETO	5,7345	760.969.510,452
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312	256.270.698,157
LIGURIA	3,2919	436.835.910,970
EMILIA ROMAGNA	5,2619	698.255.378,122
TOSCANA	5,5453	735.862.625,566
UMBRIA	1,0996	145.917.180,869
MARCHE	1,6988	225.431.163,023
LAZIO	10,5524	1.400.305.983,451
ABRUZZO	2,4768	328.671.947,596
MOLISE	0,6217	82.499.737,492
CAMPANIA	11,5489	1.532.541.769,861
PUGLIA	7,1169	944.414.318,413
BASILICATA	1,1404	151.331.350,548
CALABRIA	4,7926	635.979.156,996
SICILIA	8,1017	1.075.097.512,047
SARDEGNA	3,3871	449.468.973,555
TOTALE	**100,0000**	**13.270.023.724,000**

99A2321

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: riparto fondi. (Deliberazione n. 153/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c),* della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente il finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare:

gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, le competenze di questo comitato del CER e delle regioni;

l'art. 2, comma 1, lettera *f),* come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, che prevede che una quota non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata venga riservata alla realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato ed ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazioni nel settore dell'edilizia residenziale;

l'art. 3, comma 1, lettera *q)*, che riserva una quota pari al 2% dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

l'art. 3, comma 1, lettera *r-bis),* introdotto dall'art. 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, con tipologia idonea, o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di handicap;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha prorogato al 31 dicembre 1992 l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c),* della citata legge n. 60/1963;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, che di massima conferma le competenze di questo comitato nel settore dell'edilizia residenziale e che, per quanto concerne in particolare l'edilizia agevolata, all'art. 2, comma 1, determina il contributo dello Stato per il triennio 1992-1994 in 80 miliardi;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha prorogato al 31 dicembre 1995 il versamento dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c),* della legge n. 60/1963, prevedendo che una somma non superiore a lire 250 miliardi, a valere sui detti contributi e sulle disponibilità precedenti non ancora utilizzate, possa essere destitinata ad interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui ai provvedimenti nella norma stessa richiamati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 9, comma 8, riduce il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 179/1992, già rimodulato dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed ulteriormente rimodulato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plunennale dello Stato (legge finanziaria 1994);

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito dalla legge 25 luglio 1994, n. 471,che ha integrato di ulteriori 50 miliardi di lire le risorse residue di cui all'art. 1, comma 10, della citata legge n. 498/1992, finalizzandoli alla realizzazione di interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto stesso;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», che all'art. 3, comma 24, ha prorogato al 31 dicembre 1998 il versamento dei contributi di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 60/1963 per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nei comuni delle regioni Marche ed Umbria colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e che, all'art. 7, comma 4, destina, a copertura dell'onere relativo, una percentuale non inferiore al 10% dei contributi previsti dalla legge n. 60/1963 relativi al triennio 1996-98, calcolati al netto della riserva prevista all'art. 3, comma 1, lettera *q),* della legge n. 457/1978, demandando al Ministro dei lavori pubblici di proporre a questo comitato, sentite le regioni, la relativa ripartizione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali anche in materia di edilizia residenziale pubblica;

Vista la propria delibera in data 28 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale questo comitato ha ripartito i fondi recuperati al settore a seguito della decisione della

Corte costituzionale n. 241/1989, riservando, su conforme parere del consiglio di Stato, circa il 70% dei fondi stessi al Mezzogiorno;

Vista la delibera in data 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1994, n. 114, con la quale questo comitato ha ripartito i maggiori contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge n. 60/1963 introitati nel periodo 1988-91 ed i contributi percepiti nel 1992, nonché i contributi stimati per il triennio 1993-95, accantonando - ai sensi dell'art. 1, comma 10, della citata legge n. 498/1992 — 250 miliardi di lire a valere sulle risorse residue dei bienni precedenti e sui proventi degli anni 1992-93, ed ha altresì ripartito parte delle disponibilità per l'edilizia agevolata, riservandosi di ripartire con successiva delibera la residua disponibilità di 10 miliardi a valere sulle annualità 1995-96;

Vista la delibera in data 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1998, n. 155, con la quale questo comitato — in relazione alle risultanze di una riunione tenuta tra il Ministro dei lavori pubblici ed i presidenti delle giunte regionali di Marche ed Umbria — ha fissato al 10% la percentuale da prelevare, a carico dei contributi ex art. 10 della legge n. 60/1963 relativi al triennio 1996-98, per la realizzazione del programma previsto dal decreto-legge n. 6/1998, convertito dalla legge n. 61/1998, ed ha provveduto a suddividere le relative risorse, quantificate in lire 358, miliardi, tra le due regioni, raccomandando al Ministro dei lavori pubblici di formulare proposte per eventuali conguagli ad avvenuto accertamento delle entrate relative all'anno 1998, in modo da garantire che l'importo riservato alle regioni stesse per tale anno corrisponda effettivamente all'indicata percentuale del 10%, ed invitando il Ministro stesso a predisporre la ripartizione dei fondi residui tra le regioni, previo accantonamento dell'importo di lire 1.800 miliardi previsto dall'art. 9, comma 2, del disegno di legge n. 790 A.C. concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, allora in corso di esame presso l'ottava commissione della camera;

Viste le note n. 787 e 788 in data 1° ottobre 1998, con le quali il segretariato generale del CER ha trasmesso le proposte deliberate dal comitato nella seduta del 14 luglio 1998 ai fini del riparto, rispettivamente, delle maggiori entrate di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c),* della legge n. 60/1963 realizzate nel 1995, nonché delle risorse destinate al settore dell'edilizia residenziale agevolata per il biennio 1995-96 e delle risorse destinate al settore dell'edilizia sovvenzionata per il triennio 1996/1998;

Vista la nota n. 826 del 29 ottobre 1998, con la quale il suddetto segretariato ha altresì trasmesso copia del verbale della citata seduta del CER;

Visto il parere reso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 dicembre 1998;

Preso atto che, a seguito delle riduzioni previste dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento per l'edilizia agevolata relativo all'anno 1995 ammonta a lire 4,850 miliardi e che stanziamento di analogo importo è stato iscritto per il 1996 nello stato di previsione di spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1996, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 550;

Preso atto che sui 250 miliardi di lire accantonati con la citata delibera del 16 marzo 1994 sono stati effettuati pagamenti pari a 35 miliardi di lire, dei quali 28 ai fini previsti dalla legge n. 498/1992 e 7 per le finalità di cui alla legge n. 471/1994;

Preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza del 6-12 settembre 1995, n. 424, ha dichiarato l'incostituzionalità della destinazione dei contributi ex Gescal per finalità diversa da quella originaria e che, in relazione ai contenuti di detta sentenza, con apposita norma (art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74) è stato disposto, nei limiti di 15 miliardi di lire, il reintegro dei fondi utilizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della menzionata legge n. 498/1992;

Preso atto che, in conseguenza della compensazione di cui sopra, l'importo residuo dell'accantonamento operato al punto 2.2.1 lettera *c)* della propria delibera del 16 marzo 1994, risulta pari a 230 miliardi di lire;

Preso atto che le maggiori entrate accertate per i contributi ex art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c),* della legge n. 60/1963 per gli anni 1993 e 1994, sono state finalizzate dall'art. 2, comma 63, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che l'importo di lire 800 miliardi, ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1113 del 7 aprile 1997 ai sensi della lettera *d)* di detta norma, comprende,per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 424/1995, la somma di lire 50 miliardi destinata dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 328/1994, convertito dalla legge n. 471/1994, a riparazione di danni connessi agli eventi alluvionali del 1993;

Preso atto che, secondo le indicazioni fornite dal CER in cifra arrotondata, le maggiori entrate di contributi di cui sopra sono state quantificate per l'anno 1995 in 521 miliardi di lire e, che sono state quantificate, sempre in cifra tonda, entrate pari a 1.635 miliardi di lire per il 1996 e 1.166 miliardi di lire per il 1997, mentre le entrate per il 1998 sono state stimate in 850 miliardi di lire;

Preso atto che, con sentenze n. 1434, 1435, 1436 e 1437 in data 21 giugno 1995, il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi proposti avverso la delibera CIPE 28 giugno 1990 dalle regioni Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia che hanno contestato la riserva di circa il 70% operata a favore del Mezzogiorno;

Preso atto che, nella seduta CER del 14 luglio 1999, è stata raggiunta un'intesa sia sui nuovi parametri da adottare per il riparto delle risorse di cui alla citata delibera del 28 giugno 1990, in modo da riservare una quota del 50% alle regioni del Mezzogiorno, sia sull'effettuazione dei relativi conguagli in sede di ripartizione dei contributi relativi al triennio 1996-98;

Considerato che, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 112/1998, la definizione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore in questione è demandata alle regioni;

Considerato che nel frattempo è stata emanata la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che — confermando i contenuti del citato disegno di legge n. 790 A.C. — istituisce un fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e assegna a tale fondo, per gli anni 1999-2001, l'accantonamento di 1.800 miliardi di lire di cui alla citata delibera del 6 maggio 1998;

Considerato che il CER non ha formulato proposte per il riparto dei 230 miliardi di lire residuanti dall'accantonamento di cui al punto 2.2.1 lettera *c)* della delibera di questo comitato in data 16 marzo 1994 in relazione ai dubbi interpretativi proponibili circa la portata dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e nelle more dell'approvazione del disegno di legge n. 2772 A.C., che, tra l'altro, abroga la disposizione richiamata;

Considerato che l'importo dei contributi 1996-1998 — al netto della riserva ex art. 3, comma 1, lettera *q),* della legge n. 457/1978 e della quota assegnata alle regioni Marche ed Umbria, nonché del citato accantonamento di 1.800 miliardi di lire — è stato indicato dal CER nella cifra arrotondata di 1.420 miliardi di lire, mentre l'ammontare residuo risulta pari a 1.419,98 miliardi di lire;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso il proprio parere favorevole, tenendo conto dell'impegno a reperire risorse aggiuntive per compensare le ridotte capacità programmatorie delle regioni meridionali; impegno assunto, a nome del Governo, dal sottosegretario ai lavori pubblici nella seduta CER, e ribadito nell'occasione;

Ritenuto di condividere le proposte formulate dal CER e di recuperare la differenza di 20 milioni sopra rilevata a carico dell'accantonamento da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f),* della legge n. 457/1978, trattandosi di percentuale che — nei limiti stabiliti dalla norma — deve essere determinata da questo comitato;

Ritenuto che, con lo scadere dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 10 della legge n. 60/1963, sia necessario definire per il prosieguo le modalità di finanziamento dell'edilizia sovvenzionata e considerato che, pur se il problema non presenta, specifica urgenza in relazione all'esistenza di disponibilità pregresse ed all'odierno riparto, si appalesi opportuno avviare sin d'ora la trattazione in modo da reperire adeguate soluzioni in tempi brevi e comunque prima della predisposizione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000, individuando in tale contesto anche appropriate forme di ristoro per le regioni meridionali;

Delibera:

1. EDILIZIA SOVVENZIONATA.

1.1. *Riparto maggiori entrate 1995.*

Le maggiori entrate ex art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c),* della legge n. 60/1963 accertate per l'anno 1995 sono quantificate in 521 miliardi di lire.

Su tale importo si operano le seguenti riserve previste dalla legge n. 457/1978:

5,21 miliardi di lire ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f),* come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 9/1982, convertito dalla legge n. 94/1982;

10,420 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *q);*

5,21 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *r-bis),* introdotto dall'art. 31 della legge n. 104/1992.

L'ammontare residuo di 500,16 miliardi di lire viene ripartito tra le regioni e le province autonome secondo la tabella *A* che è allegata alla presente delibera della quale forma parte integrante.

1.2. *Riparto entrate 1996-1998 e rettifica riparto 1990.*

1.2.1. I proventi dei contributi previsti dall'art. 10, comma 1, lettera *c),* della legge n. 60/1963, sono quantificabili, per il triennio 1996-1998, in complessivi 3.651 miliardi di lire, dei quali lire 2.801 miliardi corrispondenti alle effettive entrate accertate per il biennio 1996-1997 e 850 miliardi di lire stimati per il 1998.

Su detto importo di 3.651 miliardi di lire si opera la riserva del 2%, pari a 73,02 miliardi di lire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *q),* della legge n. 457/1978.

L'importo residuo — calcolato al netto dei 358 miliardi di lire assegnati da questo comitato alle regioni Marche ed Umbria con delibera del 6 maggio 1998 meglio specificata in premessa ed al netto dei 1.800 miliardi di lire riservati dall'art. 11 della legge n. 431/1998 al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione — è pari a 1.419,98 miliardi di lire. Su tale importo si operano le seguenti riserve:

14,18 miliardi di lire ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 9/1982, convertito dalla legge n. 94/1982;

14,20 miliardi di lire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *r-bis),* introdotto dall'art. 31 della legge n. 104/1992.

Il residuo ammontare, pari a 1.391,60 miliardi di lire, viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella B1 allegata alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

1.2.2. Il riparto delle risorse riassegnate al settore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/1989, effettuato da questo comitato con delibera 28 giugno 1990, viene modificato, in accoglimento delle sentenze del TAR del Lazio citate in premessa, in modo da attribuire complessivamente alle regioni del Mezzogiorno il 50% delle risorse medesime: il riparto viene quindi rideterminato come riportato nella tabella B2 allegata alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

1.2.3. Il conguaglio delle differenze scaturenti dalla nuova ripartizione di cui al punto precedente viene operato a carico delle disponibilità relative al triennio 1996-1998 di cui alla citata tabella B1: gli importi spettanti per detto triennio a ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito del conguaglio in questione, sono indicati nella tabella B3, allegata alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

1.3. *Utilizzo degli accantonamenti ex art. 3, comma 1, lettera* q), *della legge n. 457/1978.*

Gli accantonamenti effettuati con la presente delibera ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *q),* della legge n. 457/1978 sono finalizzati alla realizzazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale miranti a sopperire alle esigenze più urgenti, anche conseguenti a pubbliche calamità, comportanti situazioni di emergenza abitativa da affrontare con tempestività.

A valere sugli accantonamenti di cui sopra possono essere concessi finanziamenti, in relazione alla natura dell'evento, secondo il seguente ordine di priorità;

a) eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, ecc.);

b) particolare degrado del patrimonio edilizio esistente pubblico.

2. EDILIZIA AGEVOLATA.

2.1 L'importo di 9,7 miliardi di lire, relativo al biennio 1995-96, viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella *C* allegata, alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

2.2. Sull'importo di cui sopra non si operano le riserve previste dalla legge n. 457/1978, in quanto già effettuate al punto 3.1.1 della delibera 16 marzo 1994, richiamata in premessa, invita:

il Ministro dei lavori pubblici a procedere, non appena possibile, alla verifica dell'ammontare dei contributi ex art. 10, comma, 1, lettera *c),* della legge n. 60/1963 effettivamente introitati nel 1998 ed a formulare proposte per il riparto di eventuali importi eccedenti quelli stimati nella presente delibera, tenendo conto a tali fini delle ulteriori somme da attribuire alle regioni Marche e Umbria in modo che alle medesime sia riservata anche per tale anno la percentuale del 10% stabilita nella delibera 6 maggio 1998, nonché per il riparto di eventuali disponibilità degli anni precedenti conseguenti anche agli arrotondamenti operati;

il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad individuare, in tempi brevi e comunque prima della predisposizione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000, soluzioni intese a garantire il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata ed a farsi carico, in tale contesto; del problema di ricercare per le regioni del Mezzogiorno particolari misure di sostegno che, almeno in parte compensino le più ridotte attribuzioni ad esse riservate per il triennio 1996-98 a seguito dei conguagli di cui al punto 1.2.3. della presente delibera: le proposte che i Ministeri competenti delineeranno in materia verranno preliminarmente sottoposte alla commissione infrastrutture.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 252

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE FONDI EDILIZIA SOVVENZIONATA
(maggiori entrate 1995: punto 1.1)

REGIONI E PROVINCE	PARAMETRO %	FONDI ATTRIBUITI
PIEMONTE	8,4048	42.037.447.680
VALLE D'AOSTA	0,1626	813.260.160
LOMBARDIA	14,0959	70.502.053.440
PROV. AUT. TRENTO	1,4250	7.127.280.000
PROV. AUT. BOLZANO	1,6100	8.052.576.000
VENETO	5,7345	28.681.675.200
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.9312	9.659.089.920
LIGURIA	3,2919	16.464.767.040
EMILIA ROMAGNA	5,2619	26.317.919.040
TOSCANA	5,5453	27.735.372.480
UMBRIA	1,0996	5.499.759.360
MARCHE	1,6988	8.496.718.080
LAZIO	10,5524	52.778.883.840
ABRUZZO	2,4768	12.387.962.880
MOLISE	0,6217	3.109.494.720
CAMPANIA	11,5489	57.762.978.240
PUGLIA	7,1169	35.595.887.040
BASILICATA	1,1404	5.703.824.640
CALABRIA	4,7926	23.970.668.160
SICILIA	8,1017	40.521.462.720
SARDEGNA	3.3871	16.940.919.360
TOTALE	**100,0000**	**500.160.000.000**

TABELLA *B1*

RIPARTIZIONE FONDI EDILIZIA SOVVENZIONATA
(triennio 1996-98: punto 1.2.1)

REGIONI E PROVINCE	PARAMETRO %	FONDI ATTRIBUITI
PIEMONTE	8,4048	116.961.196.800
VALLE D'AOSTA	0,1626	2.262.741.600
LOMBARDIA	14,0959	196.158.544.400
PROV. AUT. TRENTO	1,4250	19.830.300.000
PROV. AUT. BOLZANO	1,6100	22.404.760.000
VENETO	5,7345	79.801.302.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312	26.874.579.200
LIGURIA	3,2919	45.810.080.400
EMILIA ROMAGNA	5,2619	73.224.600.400
TOSCANA	5,5453	77.168.394.800
UMBRIA	1,0996	15.302.033.600
MARCHE	1,6988	23.640.500.800
LAZIO	10,5524	146.847.198.400
ABRUZZO	2,4768	34.467.148.800
MOLISE	0,6217	8.651.577.200
CAMPANIA	11,5489	160.714.492.400
PUGLIA	7,1169	99.038.780.400
BASILICATA	1,1404	15.869.806.400
CALABRIA	4,7926	66.693.821.600
SICILIA	8,1017	112.743.257.200
SARDEGNA	3,3871	47.134.883.600
TOTALE	**100,0000**	**1.391.600.000.000**

TABELLA *B2*

RETTIFICA RIPARTO DELIBERA CIPE 28 GIUGNO 1990
(punto 1.2.2.)

	REGIONI	INDICE DELIBERA CIPE 28-6-1990	DEL.CIPE 28-6-1990 FINANZIAMENTO	NUOVO INDICE 50% NORD, 50% SUD	NUOVA RIPARTIZIONE DEI FONDI*	DIFFERENZA DI INDICE	DIFFERENZA DI FINANZIAMENTO*
	PIEMONTE	perc. 3,1720%	£. 69.229.000.000	perc. 4,746002%	£. 103.581496.000	perc. + 1,574002%	+ £. 34.352.496.000
N	VALLE D'AOSTA	perc. 0,0824%	£. 1.798.000.00	perc. 0,123268%	£. 2.690.768.000	perc. + 0,040868%	+ £. 892.768.000
O	LOMBARDIA	perc. 6,1305%	£. 133.798.000.000	perc. 9,172562%	£. 200.191.160.000	perc. + 3,042062%	+ £. 66.393.160.000
R	PROV. DI TRENTO	perc. 1,4250%	£. 31.101.000.000	perc. 2,132110%	£. 46.533.301.000	perc. + 0,707110%	+ £. 15.432.301.000
D	PROV. DI BOLZANO	perc. 1,6100%	£. 35.138.000.000	perc. 2,408910%	£. 52.574.467.000	perc. + 0,798910%	+ £. 17.436.467.000
	VENETO	perc. 2,8574%	£. 62.363.000.000	perc. 4,275292%	£. 93.308.249.000	perc. + 1,417892%	+ £. 30.945.249.000
	FRIULI VEN. GIULIA	perc. 1,1116%	£. 24.261.000.000	perc. 1,663195%	£. 36.299.241.000	perc. + 0,551595%	+ £. 12.038.241.000
C	LIGURIA	perc. 1,2786%	£. 27.905.000.000	perc. 1,913064%	£. 41.752.617.000	perc. + 0,634464%	+ £. 13.847.617.000
E	EMILIA ROMAGNA	perc. 2,4359%	£. 53.164.000.000	perc. 3,644636%	£. 79.544.188.000	perc. + 1,208736%	+ £. 26.380.188.000
N	TOSCANA	perc. 2,3489%	£. 51.265.000.000	perc. 3,514466%	£. 76.703.208.000	perc. + 1,165566%	+ £. 25.438.208.000
T	UMBRIA	perc. 0,5932%	£. 12.947.000.000	perc. 0,887556%	£. 19.370.915.000	perc. + 0,294356%	+ £. 6.423.915.000
R	MARCHE	perc. 0,9667%	£. 21.096.000.000	perc. 1,446394%	£. 31,567.539.000	perc. + 0,479694%	+ £. 10.469.539.000
O	LAZIO	perc. 9,4054%	£. 205.273.000.000	perc. 14,072525%	£. 307.132.851.000	perc. + 4,667125%	+ £. 101.859.851.000
	TOTALE CENTRO-NORD	perc. 33,4176%	£. 729.340.000.000	perc. 50%	£. 1.091.250.000.000	perc. + 16,5824%	+ £. 361.910.000.000
	ABRUZZO	perc. 3,6186%	£. 78.976.000.000	perc. 2,717385%	£. 59.306.923.000	perc. - 0,901215%	- £. 19.669.077.000
	MOLISE	perc. 1,3426%	£. 29.302.000.000	perc. 1,008224%	£. 22.004.498.000	perc. - 0,334376%	- £. 7.297.502.000
S	CAMPANIA	perc. 16,4454%	£. 358.921.000.000	perc. 12,349660%	£. 269.531.329.000	perc. - 4,095740%	- £. 89.389.671.000
U	PUGLIA	perc. 12,3231%	£. 268.952.000.000	perc. 9,254022%	£. 201.969.032.000	perc. - 3,069078%	- £. 66.982.968.000
D	BASILICATA	perc. 2,5625%	£. 55.927.000.000	perc. 1,924307%	£. 41.998.007.000	perc. - 0,638193%	- £. 13.928.993.000
	CALABRIA	perc. 8,7756%	£. 191.527.000.000	perc. 6,590030%	£. 143.827.400.000	perc. - 2,185570%	- £. 47.699.600.000
	SICILIA	perc. 16,3133%	£. 356.037.000.000	perc. 12,250460%	£. 267.366.280.000	perc. - 4,062840%	- £. 88.670.720.000
	SARDEGNA	perc. 5,2013%	£. 113.518.000.000	perc. 3,905912%	£. 85.246.531.000	perc. - 1,295388%	- £. 28.271.469.000
	TOTALE SUD	perc. 66,5824%	£. 1.453.160.000.000	perc. 50%	£. 1.091.250.000.000	perc. - 16,5824%	- £. 361.910.000.000
	TOTALE ITALIA	perc. 100%	£. 2.182.500.000.000	perc. 100%	£. 2.182.500.000.000		

* Le somme delle colonne sono state arrotondate per eccesso a £. 1000.

TABELLA *B3*

RIPARTO FONDI 1996-1998 CON RETTIFICA RIPARTO 1990
(punto 1.2.3.)

REGIONI E PROVINCE	FONDI ATTRIBUITI (tab. B1)		RIEQUILIBRIO D.CIPE 28-6-1990 (tab. B2)		TOTALE FONDI (tab. B1 + tab. B2)
PIEMONTE	116.961.196.800	+	34.352.496.000	=	151.313.692.800
V. D'AOSTA	2.262.741.600	+	892.768.000	=	3.155.509.600
LOMBARDIA	196.158.544.400	+	66.393.160.000	=	262.551.704.400
TRENTO	19.830.300.000	+	15.432.301.000	=	35.262.601.000
BOLZANO	22.404.760.000	+	17.436.467.000	=	39.841.227.000
VENETO	79.801.302.000	+	30.945.249.000	=	110.746.551.000
F. V. GIULIA	26.874.579.200	+	12.038.241.000	=	38.912.820.200
LIGURIA	45.810.080.400	+	13.847.617.000	=	59.657.697.400
E. ROMAGNA	73.224.600.400	+	26.380.188.000	=	99.604.788.400
TOSCANA	77.168.394.800	+	25.438.208.000	=	102.606.602.800
UMBRIA	15.302.033.600	+	6.423.915.000	=	21.725.948.600
MARCHE	23.640.500.800	+	10.469.539.000	=	34.110.039.800
LAZIO	146.847.198.400	+	101.859.851.000	=	248.707.049.400
ABRUZZO	34.467.148.800	-	19.669.077.000	=	14.798.071.800
MOLISE	8.651.577.200	-	7.297.502.000	=	1.354.075.200
CAMPANIA	160.714.492.400	-	89.389.671.000	=	71.324.821.400
PUGLIA	99.038.780.400	-	66.982.968.000	=	32.055.812.400
BASILICATA	15.869.806.400	-	13.928.993.000	=	.940.813.400
CALABRIA	66.693.821.600	-	47.699.600.000	=	18.994.221.600
SICILIA	112.743.257.200	-	88.670.720.000	=	24.072.537.200
SARDEGNA	47.134.883.600	-	28.271.469.000	=	18.863.414.600
TOTALE	**1.391.600.000.000**		**361.910.000.000**		**1.391.600.000.000**

TABELLA *C*

RIPARTIZIONE DEI FONDI DI EDILIZIA AGEVOLATA
(biennio 1995-96: punto 2.1)

REGIONI E PROVINCE	PARAMETRO %	FONDI ATTRIBUITI
PIEMONTE	8,9758	870.652.600
VALLE D'AOSTA	0,1948	18.895.600
LOMBARDIA	14,9187	1.447.113.900
PROV. AUT. TRENTO	1,4250	138.225.000
PROV. AUT. BOLZANO	1,6100	156.170.000
VENETO	6,2969	610.799.300
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,2796	221.121.200
LIGURIA	3,5173	341.178.100
EMILIA ROMAGNA	6,6129	641.451.300
TOSCANA	6,0096	582.931.200
UMBRIA	1,7955	174.163.500
MARCHE	2,1004	203.738.800
LAZIO	9,8638	956.788.600
ABRUZZO	2,4785	240.414.500
MOLISE	0,4730	45.881.000
CAMPANIA	10,2402	993.299.400
PUGLIA	6,0958	591.292.600
BASILICATA	0,7696	74.651.200
CALABRIA	4,0328	391.181.600
SICILIA	6,6298	643.090.600
SARDEGNA	3,6800	356.960.000
TOTALE	**100,0000**	**9.700.000.000**

99A2322

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Finanziamento del patto territoriale «Appennino Centrale». (Deliberazione n. 151/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che regola gli interventi di programmazione negoziata;

Visto l'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per gli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera in data 21 marzo 1997, in materia di programmazione negoziata ed in particolare il punto 2 che disciplina i Patti territoriali;

Vista la propria delibera, in data 9 luglio 1998 concernente il riparto delle risorse per le aree depresse recate dall'art. 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Vista la propria delibera, parimenti in data 9 luglio 1998, che detta criteri e procedure per nove patti territoriali inseriti nel programma operativo «Sviluppo locale/Patti territoriali»;

Considerato che il patto dell'appennino centrale, unitamente agli altri nove di cui alla richiamata delibera 9 luglio 1998, ha ottenuto l'assistenza tecnica comunitaria in quanto parte integrante dell'esperienza pilota avviata in sede comunitaria per il rilancio dell'occupazione;

Ritenuto che detto patto deve seguire le procedure comunitarie, in quanto compatibili con quelle nazionali, ed in particolare deve essere sottoposto alla Commissione europea il relativo piano operativo;

Tenuto conto che ai fini dell'approvazione comunitaria occorre dare certezza sulla effettiva disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per il finanziamento del patto territoriale «Appennino Centrale», rientrante nei patti territoriali per l'occupazione che hanno usufruito dell'assistenza tecnica comunitaria, è accantonata la somma complessiva di 100 miliardi a valere sulle risorse destinate alla programmazione negoziata dalla delibera 9 luglio 1998 richiamata in premessa.

2. Entro sessanta giorni dall'adozione della presente delibera i responsabili del patto invieranno al Ministero del tesoro, del bi1ancio e della programmazione economica, per l'immediato inoltro alla commissione europea, il piano operativo.

3. Entro centocinquanta giorni dall'approvazione del piano operativo da parte della commissione il patto, comprensivo delle singole iniziative, verrà inviato ad uno degli istituti convenzionati per l'istruttoria.

Il mancato rispetto dei termini comporta la perdita del finanziamento accordato.

Il competente servizio della programmazione negoziata riferirà a questo comitato sull'osservanza dei termini in questione.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 292

99A2444

DELIBERAZIONE 22 gennaio 1999.

Ammissione a finanziamento di un progetto della regione Liguria - art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, settore materno-infantile. (Deliberazione n. 2/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge l° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i

quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni — poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate — per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998, con la quale è stata ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Considerato che alla regione Liguria, per la realizzazione di tali interventi, è stata assegnata la somma complessiva di lire 6.994.596.303;

Vista l'istanza di ammissione a finanziamento presentata, nell'ambito di tale quota assegnata, dalla regione Liguria per la ristrutturazione della rete consultoriale di via Fiume in Sanremo (Imperia);

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità in data 21 gennaio 1999;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alla regione Liguria con la deliberazione n. 56 del 6 maggio 1998 citata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento relativo alla ristrutturazione della rete consultoriale di via Fiume in Sanremo (Imperia), per un mutuo a carico dello Stato di L. 779.950.000, al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 340

99A2445

DELIBERAZIONE 22 gennaio 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase ammissione a finanziamento di alcuni progetti della regione Liguria compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 - Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 3/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimo-

nio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998 — di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *B* della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari per adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalla regione Liguria per il finanziamento di progetti da realizzare nel settore della sicurezza;

Considerato che, a fronte di una quota di lire 30.357 milioni, assegnata alla regione Liguria con la sopracitata deliberazione del 6 maggio 1998 per la realizza zione di opere nel settore della sicurezza, sono stati presentati interventi per un importo complessivo di lire 13.869,579 milioni, al netto della quota a carico della regione;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi presentati dalla regione Liguria.

Aziende sanitarie e ospedaliere	Progetto	Finanziamento (1) (in milioni di lire)
Ente ospedaliero evangelico	Impianto di protezione scariche atmosferiche, impianto di rilevazione incendi, struttura in ferro per sicurezza centrale gas medicali, fornitura e installazione monitor multifunzionale per sala operatoria	132,387
ASL 1 Imperiese	Ristrutturazione rianimazione e cardiologia sale operatorie e costruzione collegamento tra i padiglioni «Borea» e «Castillo» presso l'ospedale di Sanremo	12.129,26
A.O. Villa Scassi	Sostituzione e potenziamento della distribuzione elettrica nelle gallerie di servizio presso l'ospedale civile di Genova-Sampierdarena	329,65
ASL 4 Chiavarese	Sostituzione TAC e vecchia radiologia presso l'ospedale di Lavagna (Genova)	1.278,282

(1) Al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

La regione provvederà all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 341

99A2446

DELIBERAZIONE 22 gennaio 1999.

Fondo ex art. 19 - Decreto legislativo n. 96/1993 prima assegnazione 1999. (Deliberazione n. 5/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e del bilancio pluriennale 1999/2001;

Ritenuto, alla luce delle esigenze segnalate dalle varie amministrazioni, disporre una prima assegnazione per il corrente esercizio 1999 al fine di garantire continuità nei pagamenti da effettuare in corso d'anno;

Considerata l'esigenza di assicurare, per alcune voci di spesa, l'intera copertura finanziaria richiesta dalle amministrazioni per l'anno 1999, dato il loro carattere di spese vincolate o di natura corrente, ivi incluse le assegnazioni a favore del Ministero del tesoro-bilancio (voce cassa depositi e prestiti, trasferimenti per i piani annuali di attuazione), previste proprio per evitare, o limitare il ricorso allo strumento dei pagamenti in anticipazione da parte della stessa cassa che comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

Ritenuto altresì — alla luce delle limitate disponibilità del Fondo ex art. 19 per l'anno 1999 ed al fine di assicurare continuità nei pagamenti — di dover prevedere, per le altre voci di spesa, una prima assegnazione parziale rispetto a quanto richiesto dalle competenti amministrazioni per il corrente esercizio, subordinando però l'effettiva erogazione degli importi assegnati con la presente deliberazione alla rendicontazione sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate da questo comitato nel periodo 1994-1998, con contestuale definizione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie ad assicurare il completamento delle iniziative previste dalla legge n. 64/1986;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 1999 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è disposta, per le motivazioni esposte in premessa, una prima assegnazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.990,006 miliardi, secondo l'articolazione riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 243

ALLEGATO

FONDO EX ART. 19 D.L.vo 96/1993 - PRIMA ASSEGNAZIONE 1999
COMPLETAMENTO INIZIATIVE LEGGE 64/1986

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	1° ASSEGNAZIONE COMPET. 1999		1° ASSEGNAZIONE CASSA 1999	
	(MLD.DI LIRE)	EURO	(MLD.DI LIRE)	EURO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO				
Formez				
Svimez				
INDUSTRIA				
Incentivi industriali (1)	434,000	224.142.294	434,000	224.142.294
Trasferimenti a regioni (1)	52,000	26.855.758	52,000	26.855.758
IPI (2)	29,000	14.977.250	29,000	14.977.250
LAVORI PUBBLICI				
Opere di competenza (1)	400,000	206.582.759	400,000	206.582.759
LAVORO				
SCAU (INAIL)	100,000	51.645.689	100,000	51.645.689
SCAU (INPS)	200,000	103.291.379	200,000	103.291.379
POLITICHE AGRICOLE				
Opere di competenza				
Promozione agricoltura				
Commissario ad acta e consulenti	0,320	165.266	0,320	165.266
RICERCA				
Opere di competenza (1)	143,000	73.853.336	143,000	73.853.336
Cira (1)	31,000	16.010.163	31,000	16.010.163
Commissario ad acta e consulenti	0,739	381.661	0,739	381.661
TESORO-BILANCIO				
Contratti di programma e Acc.Val Basento (1)	100,000	51.645.689	100,000	51.645.689
Piani regionali di sviluppo e Az. org. 6.3 (1)	100,000	51.645.689	100,000	51.645.689
Competenze residue	100,000	51.645.689	100,000	51.645.689
Mutui ex art. 10 legge 64	138,647	71.605.199	138,647	71.605.199
Cassa Dep. Prestiti: trasferimenti P.A.A.	100,000	51.645.689	100,000	51.645.689
ammortamento anticip.	48,000	24.789.931	48,000	24.789.931
prog. FIO legge 64	13,300	6.868.876	13,300	6.868.876
TOTALE	1.990,006	1.027.752.317	1.990,006	1.027.752.317

(1) Le erogazioni delle risorse relative alle voci contrassegnate con la presente nota saranno disposte dopo la rendicontazione, da parte delle Amministrazioni competenti, delle pregresse assegnazioni al 31.12.1998 e l'articolata indicazione del fabbisogno residuo per i completamenti.

(2) Il Ministero dell'Industria, con il trasferimento della presente assegnazione all' IPI, garantirà da parte dello stesso Istituto, l'assistenza tecnica alle attività del CIPE, in particolare alle Commissioni 1^ e 2^.

99A2323

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze della formazione del 25 marzo 1998, intesa ad ottenere la costituzione della «facoltà di psicologia» (con contestuale disattivazione del corso di laurea in psicologia attivato presso la facoltà di scienze della formazione), con l'afferenza alla stessa del corso di laurea quinquennale in psicologia, e con organico costituito da:

a) 11 professori di I fascia;

b) 20 professori di II fascia;

c) 28+1 ricercatori universitari,

per scorporo dall'organico della facoltà di scienze della formazione;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze della formazione del 29 aprile 1998, con la quale sono stati fissati i criteri in base ai quali all'atto dell'istituzione della nuova facoltà di psicologia sarà attuato lo scorporo dell'organico;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 15 giugno 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1998;

Vista la comunicazione rettorale del 20 luglio 1998, protocollo n. 5795, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica statutaria in argomento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1998, n. 39;

Vista la comunicazione rettorale, indirizzata al presidente del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia in data 5 giugno 1998, prot. n. 4843, con la quale, in risposta alla nota prot. n. S/08906 del 2 giugno 1998, si comunicava, tra l'altro, l'intenzione dell'Università cattolica di trasformare — a norma dell'art. 2, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 — il corso di laurea in psicologia in facoltà autonoma, a partire dall'a.a. 1998/99;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia, espresso nella seduta dell'11 giugno 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1998, con la quale è stato approvato l'inserimento a statuto della nuova facoltà di psicologia nel corso dell'anno accademico 1998/1999 e la sua attivazione a partire dall'anno accademico 1999/2000;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante «legge 15 maggio 1997, n. 127 — Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dall'anno accademico 1999/2000, nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «facoltà di scienze della formazione» - dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - all'art. 118, viene soppressa l'espressione:

«b) corso di laurea quinquennale in psicologia»,

con conseguente scorrimento delle lettere seguenti.

Art. 2.

Con la medesima decorrenza, l'articolato del suddetto statuto di cui alla parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «facoltà di

scienze della formazione», numero «2 - Laurea in psicologia», comprendente gli articoli dal 125 al 131, viene soppresso, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Art. 3.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», del suddetto statuto, dopo il titolo XII «facoltà di economia (sede di Piacenza)», è aggiunto il titolo XIII «facoltà di psicologia» con il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

TITOLO XIII
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

Art. 292.

Alla facoltà di psicologia afferisce il seguente corso di laurea:

a) Corso di laurea quinquennale in psicologia.

Art. 293. — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

indirizzo di psicologia sociale e dello sviluppo.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 294. — Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove è istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 295. — Per sostenere gli esami del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di scriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali. Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo

anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) Triennio - Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) Triennio - Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

C) Triennio - Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

D) Triennio - Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità;

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

Nl7X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S0lA Statistica;

S03B Statistica sociale.

Art. 296. — Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria i competenti organi deliberano l'attivazione di un quinto indirizzo del corso di laurea in psicologia di:

psicologia sociale e dello sviluppo.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, due annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M10A Psicologia generale, una annualità;

M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari:

B01B Fisica;

F11A Psichiatria;

Fl9B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07E Filosofia del linguaggio (eventualmente in sostituzione dell'area disciplinare);

L09A Glottologia e linguistica);

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M09B Storia della pedagogia (eventualmente in sostituzione dell'area disciplinare;

M09C Didattica;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

Ml0B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Nl7X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S0lA Statistica;

S03B Statistica sociale.

Per quanto riguarda le cinque annualità opzionali, il consiglio di corso di laurea, predisporrà per gli studenti percorsi didattici preferenziali.

Art. 297. — Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria i competenti organi accademici potranno deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, ulteriori indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 298. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 299. — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Art. 4.

Nella tabella *A* di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*a)* Facoltà» vengono apportate le seguenti modifiche all'elencazione concernente le facoltà e i corsi di laurea e di diploma ad esse afferenti:

con decorrenza dall'anno accademico 1999/2000, nella facoltà di scienze della formazione viene eliminata l'espressione:

«corso di laurea in psicologia»;

dopo l'elencazione dei corsi di laurea e di diploma afferenti alla facoltà di «economia (sede di Piacenza)» si aggiunge l'espressione:

«psicologia - corso di laurea in psicologia».

Art. 5.

Nella tabella *B* di cui al primo comma dell'art 47 «organici», titolo IV «professori e ricercatori», del nuovo statuto dell'Università cattolica citato al precedente art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

nell'individuazione dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia, è aggiunta all'elencazione delle facoltà, dopo «facoltà di economia (sede di Piacenza)»,

«facoltà di psicologia . . . . 11»;

nell'individuazione dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia è aggiunta all'elencazione delle facoltà, dopo «facoltà di economia (sede di Piacenza)»,

«facoltà di psicologia . . . . 20»;

nell'individuazione dei posti di ricercatore universitario è aggiunta all'elencazione delle facoltà, dopo «facoltà di economia (sede di Piacenza)»,

«facoltà di psicologia . . . . 28+1».

Art. 6.

In conseguenza delle aggiunte di cui al precedente art. 5, con decorrenza dall'anno accademico 1999/2000 l'organico dei posti di professori universitari di ruolo di prima fascia, di professori universitari di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario della facoltà di scienze della formazione diventa il seguente:

posti di professori universitari di ruolo di prima fascia:

«facoltà di scienze della formazione . . . 17»;

posti di professori universitari di ruolo di seconda fascia:

«facoltà di scienze della formazione . . . . . 47»;

posti di ricercatore universitario:

«facoltà di scienze della formazione . . . . . . 58».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 dicembre 1998

Il rettore: ZANINELLI

Il direttore amministrativo
MOLINARI

99A2350

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge del 15 maggio 1997 n. 127;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 1997;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 settembre 1992;

Ritenuta la necessità di definire l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di area sanitaria per le figure professionali approvate dal Ministero della sanità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 24 luglio 1998, senato accademico del 23 novembre 1998, Consiglio di amministrazione del 2 marzo 1999);

Decreta:

Viene riordinato il diploma universitario in terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 1997.

«DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA».

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università - facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere nel 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni, ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico — organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti affianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente:

a) le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per i pazienti in età evolutiva.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

B01B fisica;

E05A biochimica;

E06A fisiologia umana;

E09A anatomia umana;

E13X biologia applicata;

F03X genetica medica;

F04A patologia generale;

F07B malattie dell'apparato respiratorio;

F07C malattie dell'apparato cardiovascolare;

F16A medicina fisica e riabilitativa;

F19A pediatria generale e specialistica;

F19B neuropsichiatria infantile;

F15A otorinolaringoiatria;

F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

F23F scienze di riabilitazione in logopedia;

M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B psicologia sociale;

M11D psicologia dinamica;

M11E psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento neuropsicobiologico degli organi, la valutazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le nozioni di base della riabilitazione e della terapia in età evolutiva.

A1. Corso di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: n. B01B fisica, n. F01X statistica medica, n. K05B informatica.

A2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica e chimica biologica.

Settori: n. E05A biochimica.

A3. Corso integrato di istologia, neuroanatomia dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle funzioni neuropsicologiche.

Settori: n. E09A anatomia umana, n. E09B istologia.

A4. Corso integrato di biologia applicata e genetica medica.

Settori: n. E13X biologia applicata, n. F03X genetica medica.

A5. Corso integrato di scienze infermieristiche e metodologia generale della riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva.

Settori: n. F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A6. Inglese scientifico.

Settori: n. L18C linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzionate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area B - *Anatomofisiologia del sistema nervoso e fondamenti neurofisiologici dell'attività psichica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche e neuropsicologiche dell'attività motoria e dei comportamenti psichici in età evolutiva, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in età evolutiva; deve inoltre apprendere i principi dello sviluppo psichico in età evolutiva.

B1. Corso integrato di anatomofisiologia speciale del sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello sviluppo.

Settori: n. E06A fisiologia umana.

B2. Corso integrato di patologia generale, neurofisiopatologia dell'età evolutiva e neuropsicologia dello sviluppo.

Settori: n. F04A patologia generale, n. F06B neuropatologia.

B3. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva.

Settori: n. F16A malattie dell'apparato locomotore, n. F16B medicina fisica e riabilitativa, n. F19B neuropsichiatria infantile.

B4. Corso integrato di psicologia dello sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'età evolutiva.

Settori: n. M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione, n. M11B psicologia sociale, n. M11D psicologia dinamica, n. M10C metodologia e tecnica della ricerca psicologica, n. M11E psicologia clinica.

II Anno - I semestre.

Area C - *Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva. Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurocognitiva e della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità dell'approccio alle disabilità proprie dell'età evolutiva e dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria, alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile e metodologia generale della riabilitazione dell'eta evolutiva.

Settori: n. F16B medicina fisica e riabilitativa, n. F19B neuropsichiatria infantile.

C2. Corso integrato di neurofisiologia clinica, neurofisiopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: n. E06A fisiologia umana, n. F19B neuropsichiatria intantile.

C3. Corso integrato di pediatria.

Settori: n. F19A pediatria generale e specialistica, n. F23B scienze infermieristiche pediatriche.

C4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica dell'età evolutiva.

Settori: n. F19B neuropsichiatria infantile, n. F23F scienze di riabilitazione in logopedia, n. M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria dello sviluppo I, riabilitazione neurocognitiva dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo I.

Settori: n. F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, n. F19B neuropsichiatria infantile, n. M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C6. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area D - *Riabilitazione delle disabilità neurologiche e neuropsichiatriche infantili, delle disabilità delle funzioni viscerali in età evolutiva e degli organi apparati della comunicazione in età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia sugli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, sia sulle specifiche tecniche di prevenzione, terapia e riabilitazione del disabile in età evolutiva.

D1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuropatologia dello sviluppo.

Settori: n. F06B neuropatologia, n. F19B neuropsichiatria infantile.

D2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione in età evolutiva.

Settori: n. F14X malattie dell'apparato visivo, n. F15A otorinolaringoiatria, n. F15B audiologia, n. F19B neuropsichiatria infantile, n. F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle disabilità viscerali in età evolutiva.

Settori: n. F07B malattie dell'apparato respiratorio, n. F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, n. F07D gastroenterologia, n. F16B medicina fisica e riabilitativa, n. F19B neuropsichiatria infantile, n. F23D scienze infermieristiche e tecniche di riabilitazione neuropsichiatrica.

III Anno - I semestre.

Area E - *Metodi e tecniche di riabilitazione speciale* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuromotoria e dell'apparato osteo — articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva: tecniche della riabilitazione neuropsicomotoria II; tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica; tecniche della riabilitazione psicomotoria II; tecniche della riabilitazione neurocognitiva II.

Settori: n. F16B medicina fisica e riabilitativa, n. F19B neuropsichiatria infantile, n. M11B psicobiologia e psicologia fisiologica, n. M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

E2. Corso integrato di cinesiologia speciale, kinesiterapia e terapia occupazionale in età evolutiva.

Settori: n. F16B medicina fisica e riabilitativa, n. F19B neuropsichiatria infantile, n. F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo — articolare: ortopedia e traumatologia in età evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilitazione.

Settori: n. F16B medicina fisica e riabilitativa, n. F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, n. F16A malattie dell'apparato locomotore.

E4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture universitarie ospedaliere ed extraospedaliere convenzionate, di neuropsichiatria infantile (1000 ore per l'intero anno).

III Anno - II semestre (crediti: 3.0).

Area F - *Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze teoriche specifiche della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dell'età evolutiva, le tecniche di riabilitazione speciale per lo sviluppo.

F1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile: neuropsichiatria infantile, riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione neurocognitiva III.

Settore: n. F19B neuropsichiatria infantile.

F2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: n. F19B neuropsichiatria infantile, n. M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione, n. M11E psicologia clinica.

F3. Corso integrato di medicina sociale: medicina sociale, legislazione sanitaria sociale, sociologia per l'età evolutiva.

Settori: n. F22A igiene generale ed applicata, n. F22B medicina legale, n. Q05A sociologia generale.

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56):

relazione scritta di osservazioni su 10 soggetti sani, distribuiti nelle diverse fasce d'età nell'arco dell'età evolutiva, con approfondimento delle trasformazioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica psicomotoria con bambini sani;

esperienze di formazione personale corporea, psicologica e psicodinamica per almeno 300 ore;

esperienze di osservazione di trattamento riabilitativo di 50 soggetti in età evolutiva distribuiti per fascia di età e per patologie neuropsichiatriche infantili, nelle diverse aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, per almeno 800 ore;

esperienze di trattamento, mirato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, svolte autonomamente, su almeno 120 soggetti in età evolutiva, comprensivo di diagnosi funzionale e di verifica a distanza;

relazione scritta ed esposizione di 15 casi clinici, completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione neuropsicomotoria e/o psicomotoria e/o neuropsicologica e/o neurocognitiva, del progetto terapeutico, e distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsichiatrica infantile;

processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di 15 cartelle cliniche di soggetti seguiti in equipe multidisciplinare di neuropsichiatria infantile, distribuiti per fasce d'età e per aree di disturbo;

almeno 30 relazioni scritte su procedure di inserimento scolastico di soggetti con disabilità dello sviluppo neuropsicomotorio, cognitivo e psicoaffettivo, che evidenzino la collaborazione nell'equipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli operatori degli asili nido e scolastici;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso modalità e tecniche specifiche per l'età evolutiva: valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicologica; valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva; valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi percettivo - motori precocissimi; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi precoci di interazione - comunicazione e di simbolizzazione; applicazione di tecniche di prevenzione, terapia e rieducazione funzionale, specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo delle disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie, neuropsicologiche e psicopatologiche dell'età evolutiva;

applicazione di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni affettive e funzioni cognitive per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; applicazione di procedure di rieducazione viscerale nelle patologie pediatriche; applicazione di procedure interattivo - ludiche e di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio pratico, di strutture cliniche neuropsichiatriche infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad alta qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle equipe multidisciplinari e competenze specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti e relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 marzo 1999

Il rettore: GULLOTTI

99A2465

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, firmato a Tirana il 12 settembre 1994.

Il giorno 25 febbraio 1999, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, firmato a Tirana il 12 settembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 marzo 1998, n. 49, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1998.

In conformità all'art. 15, l'accordo entra in vigore il giorno 26 aprile 1999.

99A2447

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 29 marzo 1999:

Capaldo Romana, notaio residente nel comune di Calitri, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Cervinara, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Aurucci Antonio, notaio residente nel comune di Merate, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Speranza Enrica, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Galbiate, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

La Gamba Giuseppe Antonio, notaio residente nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Prato stesso, distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Ruberto Antonella, notaio residente nel comune di Accadia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Lucera stesso, distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scotto di Clemente Roberto, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì è trasferito nel comune di Rimini, stesso, distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lotito Luigi, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Paliano, distretto notarile di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Presbitero Ugo, notaio residente nel comune di Cuorgnè, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Ivrea, con l'anzidetta condizione;

De Michele Cesira, notaio residente nel comune di Pratola Peligna, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Sulmona stesso, distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Astuto Enrico, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Galatina, distretto notarile di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Petrina Alessandro, notaio residente nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Castel Goffredo stesso, distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Iacoppe Pierpaolo, notaio residente nel comune di Muggia, distretto notarile di Trieste, è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione;

Busi Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Cardarelli Franco, notaio residente nel comune di Abano Terme, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

D'Antonio Alfredo, notaio residente nel comune di Traversetolo, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Caranci Antonio, notaio residente nel comune di Sant'Ilario, d'Enza, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Panessa Maria, notaio residente nel comune di Bassano del Grappa, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Vacirca Antonino, notaio residente nel comune di Luzzara, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

De Marzio Ettore, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona, con l'anzidetta condizione;

Signorile Pietro, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, con l'anzidetta condizione;

Di Marco Pietro, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Pasqualini Gian Luca, notaio residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni, con l'anzidetta condizione;

Fucci Riccardo, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Andria stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Manno Antonella, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Canosa di Puglia stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

La Rocca Francesco, notaio residente nel comune di Mazara del Vallo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Pascale Domenico, notaio residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Fondo, distretto notarile di Trento, con l'anzidetta condizione;

D'Ercole Leopoldo, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza, con l'anzidetta condizione;

Castaldi Adriano, notaio residente nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Tuscania, stesso, distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

99A2466

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 marzo 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0742
Yen giapponese	127,81
Dracma greca	325,90
Corona danese	7,4317
Corona svedese	8,8870
Sterlina	0,66630
Corona norvegese	8,3475
Corona ceca	38,393
Lira cipriota	0,57907
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,82
Zloty polacco	4,2947
Tallero sloveno	191,1308
Franco svizzero	1,5981
Dollaro canadese	1,6211
Dollaro australiano	1,7060
Dollaro neozelandese	2,0243
Rand sudafricano	6,6493

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2553

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suprecur»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 311 del 16 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SUPRECUR (buserelin) nelle forme, confezioni: Depot 1 siringa preriempita a doppia camera, 3 siringhe preriempite a doppia camera e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Suprecur» Depot 1 siringa preriempita a doppia camera;

A.I.C. 028243020/M (in base 10), 0UXX2D (in base 32);

classe «C»;

«Suprecur» Depot 3 siringhe preriempite a doppia camera;

A.I.C. n. 028243032/M (in base 10), 0UXX2S (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt an Main (Germania).

Composizione:

1 siringa a doppia carica preriempita contiene:

camera 1:

principio attivo: buserelin acetato 3,6 mg, corrispondenti a 3,4 mg di buserelin;

eccipienti: poli - (D.L. - lattide - co - glicolide) 1:1, destrano 40, polisorbato 40, sodio cloruro;

camera 2: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico preoperatorio del leiomioma uterino.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (539/92): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

99A2356

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crystacide»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 313 del 16 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CRYSTACIDE (perossido di idrogeno) nelle forme, confezioni: tubo da 5 g crema all'1%, tubo da 10 g crema all'1%, tubo da 25 g crema all'1%, tubo da 40 g crema all'1% e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Crystacide» tubo 5 g crema 1%;

A.I.C. n. 034220018/M (in base 10), 10N9ZL (in base 32);

classe «C»;

«Crystacide» tubo 10 g crema 1%;

A.I.C. n. 034220020/M (in base 10), 10N9ZN (in base 32);

classe «C»;

«Crystacide» tubo 25 g crema 1%;

A.I.C. n. 034220032/M (in base 10), 10NB00 (in base 32);

classe «C»;

«Crystacide» tubo 40 g crema 1%;

A.I.C. n. 034220044/M (in base 10), 10NB0D (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Bioglan Laboratoires Ltd - 5 Hunting Gate - Hitchin - Hertfordshire - SG4 0TJ UK.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Bioglan AB Malmoe Svezia, il controllo e il confezionamento presso lo stabilimento della Bioglan Laboratoires Ltd 5 Hunting Gate Hitchin Hertfordshire SG4 0TJ UK.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: perossido di idrogeno 10 mg;

eccipienti: gliceril monolaurato, gliceril monomistrato, poliossietilene (100) stearato, propilene glicol, acido citrico anidro, idrossido di sodio, acido solforico 1M, ossalato di sodio, acido salicilico, edetato disodico, pirofosfato di sodio, stannato di sodio, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: la crema «Crystacide» è formulata per l'applicazione topica nel trattamento di infezioni cutanee superficiali primitive e secondarie causate da organismi sensibili al perossido di idrogeno.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): senza prescrizione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

99A2357

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suprefact»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 314 del 16 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SUPREFACT (busrelin) nelle forme, confezioni: «Depot 3» mesi impianto con siringa preriempita e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Suprefact Depot 3» mesi impianto con siringa preriempita;
A.I.C. n. 025540042/M (in base 10), 0SCFGB (in base 32);
classe «C».

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a. - Viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH D-65926 - Frankfurt an Main (Germania).

Composizione: 1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: buserelin acetato 9,9 mg, corrispondenti a 9,45 mg di buserelin;

eccipienti: acidi polilattico e poliglicolico nel rapporto 75:25.

Indicazioni terapeutiche: «Suprefact Depot» trova impiego nella terapia del carcinoma della prostata ormonodipendente in fase avanzata, in ogni caso non dopo orchiectomia bilaterale, non potendo buserelin provocare ulteriore riduzione di testosterone.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (539/92): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2358

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pariet»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 317 del 3 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PARIET (rabeprazolo) nelle forme, confezioni: 1 blister da 7 compresse gastroresistenti 10 mg, 1 blister da 14 compresse gastroresistenti 10 mg, 2 blister da 14 compresse gastroresistenti da 10 mg, 4 blister 14 compresse gastroresistenti da 10 mg, 1 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg, 2 blister da 15 compresse gastroresistenti 10 mg, 5 blister 15 compresse gastroresistenti 10 mg, 8 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg, 1 blister da 7 compresse gastroresistenti 20 mg, 1 blister da 14 compresse gastroresistenti 20 mg, 2 blister da 14 compresse gastroresistenti da 20 mg, 4 blister 14 compresse gastroresistenti da 20 mg, 1 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg, 2 blister da 15 compresse gastroresistenti 20 mg, 5 blister 15 compresse gastroresistenti 20 mg, 8 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg, e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Pariet» 1 blister da 7 compresse gastroresistenti da 10 mg;
A.I.C. n. 034216010/M (in base 10), 10N62B (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 1 blister da 14 compresse gastroresistenti da 10 mg;
A.I.C. n. 034216022/M (in base 10), 10N62Q (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 2 blister da 14 compresse gastroresistenti da 10 mg;
A.I.C. n. 034216034/M (in base 10), 10N632 (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 4 blister da 14 compresse gastroresistenti da 10 mg;
A.I.C. n. 034216046/M (in base 10), 10N63G (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 1 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg;
A.I.C. n. 034216059/M (in base 10), 10N63V (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 2 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg;
A.I.C. n. 034216061/M (in base 10), 10N63X (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 5 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg;
A.I.C. n. 034216073/M (in base 10), 10N649 (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 8 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg;
A.I.C. n. 034216085/M (in base 10), 10N64P (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 1 blister da 7 compresse gastroresistenti da 20 mg;
A.I.C. n. 034216097/M (in base 10), 10N651 (in base 32);
classe «C»;

«Pariet» 1 blister da 14 compresse gastroresistenti da 20 mg; A.I.C. n. 034216109/M (in base 10), 10N65F (in base 32); classe «C»;

«Pariet» 2 blister da 14 compresse gastroresistenti da 20 mg; A.I.C. n. 034216111/M (in base 10), 10N65H (in base 32); classe «C»;

«Pariet» 4 blister da 14 compresse gastroresistenti da 20 mg; A.I.C. n. 034216123/M (in base 10), 10N65V (in base 32); classe «C»;

«Pariet» 1 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg; A.I.C. n. 034216135/M (in base 10), 10N667 (in base 32); classe «C»;

«Pariet» 2 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg; A.I.C. n. 034216147/M (in base 10), 10N66M (in base 32); classe «C»;

«Pariet» 5 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg; A.I.C. n. 034216150/M (in base 10), 10N66Q (in base 32); classe «C»;

«Pariet» 8 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg; A.I.C. n. 034216162/M (in base 10), 10N672 (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. - Via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Eisai Co. Ltd. Misato Plant 950 Oaza Hiroki Misato-cho, Kodama-gun Saitama Prefecture 367-01 Giappone, il confezionamento terminale viene effettuato presso la Unipack Ltd Hurricane Way, Wickford, Business Park Shotgate Essex UK, il controllo presso lo stabilimento della The Boots Co PLC 1 Thane Road, Nottingham UK, rilasciato da EISAI Ltd Hammersmith International Centre 3 Shortlands London UK.

Composizione:

1 compressa gastroresistente da 10 mg di colore rosa contiene:

principio attivo: rabeprazolo sodico 10 mg pari a 9,42 mg di rabeprazolo;

1 compressa gastroresistente da 20 mg di colore giallo contiene:

principio attivo: rabeprazolo sodico 20 mg pari a 18,85 mg di rabeprazolo;

eccipienti: mannitolo, ossido di magnesio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, etilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa ftalato, monogliceridi diacetilati, talco, biossido di titanio (E171), ossido di ferro rosso E172 (nelle compresse da 10 mg), ossido di ferro giallo E172 (nelle compresse da 20 mg), cera carnauba ed inchiostro (gomma lacca per uso alimentare (E904), ossido di ferro rosso (E172), lecitina di soia (E322), antischiuma DC 1510 (per le compresse da 20 mg);

(rivestimento ad uso farmaceutico, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, antischiuma A per medicinali (nelle compresse da 10 mg).

Indicazioni terapeutiche: «Pariet» è indicato per il trattamento di: ulcera duodenale attiva, ulcera gastrica benigna attiva, malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) sintomatica erosiva o ulcerativa.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge 539/92): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2359

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femseven»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 318 del 3 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FEMSEVEN (estradiolo emidrato) nelle forme, confezioni: 4 cerotti transdermici da 75 mcg, 12 cerotti transdermici 75 mcg, 4 cerotti transdermici da 100 mcg e 12 cerotti transdermici da 100 mcg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Femseven 75» 4 cerotti transdermici da 75 mcg/die;

A.I.C. n. 029966049/M (in base 10), 0WLHR1 (in base 32); classe «C»;

«Femseven 75» 12 cerotti transdermici da 75 mcg/die;

A.I.C. n. 029966037/M (in base 10), 0WLHPQ (in base 32); classe «C»;

«Femseven 100» 4 cerotti transdermici da 100 mcg/die;

A.I.C. n. 029966064/M (in base 10), 0WLHRJ (in base 32); classe «C»;

«Femseven 100» 12 cerotti transdermici da 100 mcg/die;

A.I.C. n. 029966052/M (in base 10), 0WLHR4 (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. - Via Folli, 50 - Milano.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della LTS-Lohmann-Therapie Systeme GMBH und CO Postfach 1525 - 56605 Andernach Germania, il controllo avviene nello stabilimento della Merck KgaA-Frankfurter Str. 250 - 64293 Darmstadt Germania.

Composizione:

«Femseven 75» 1 cerotto transdermico (22,5 cm^2 di superficie attiva) contenente:

principio attivo: estradiolo emidrato 2,25 mg (corrispondente ad una cessione nominale di 75 mcg in 24 ore);

«Femseven 100» 1 cerotto transdermico (30 cm^2 di superficie attiva) contenente:

principio attivo: estradiolo emidrato 3 mg (corrispondente ad una cessione nominale di 100 mcg in 24 ore);

eccipienti:

parete dorsale: strato trasparente di polietilene tereftalato (PET);

matrice adesiva: copolimero di stirene-isoprene, esteri di glicerina di resine completamente idrogenate.

Indicazioni terapeutiche: terapia dei sintomi da carenza estrogenica conseguente a menopausa quali: disturbi vasomotori quali vampate di calore e sudori; altri sintomi correlati a carenza estrogenica come atrofia urogenitale, incontinenza urinaria, disturbi del sonno, cambiamenti di umore.

La terapia sostitutiva ormonale è anche indicata per: prevenzione della perdita ossea post-menopausale in donne considerate a rischio di fratture.

Studi epidemiologici hanno rilevato la possibile esistenza di vari fattori di rischio correlati all'accelerata perdita ossea post-menopausale come menopausa precoce, familiarità all'osteoporosi, terapia prolungata con corticosteroidi, struttura ossea fragile e tabagismo.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legge 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto di metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2360

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eptausa»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 319 del 3 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EPTAUSA (estradiolo emidrato) nelle forme, confezioni: 4 cerotti transdermici da 75 mcg, 12 cerotti transdermici 75 mcg, 4 cerotti transdermici da 100 mcg e 12 cerotti transdermici da 100 mcg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Eptausa 75» 4 cerotti transdermici da 75 mcg/die;
A.I.C. n. 033158039/M (in base 10), 0ZMWWR (in base 32);
classe «C»;

«Eptausa 75» 12 cerotti transdermici da 75 mcg/die;
A.I.C. n. 033158041/M (in base 10), 0ZMWWT (in base 32);
classe «C»;

«Eptausa 100» 4 cerotti transdermici da 100 mcg/die;
A.I.C. n. 033158054/M (in base 10), 0ZMWX6 (in base 32);
classe «C»;

«Eptausa 100» 12 cerotti transdermici da 100 mcg/die;
A.I.C. n. 033158066/M (in base 10), 0ZMWXL (in base 32);
classe «C».

Titolare A.I.C.: Dibra S.p.a. - Piazza Velasco, 5 - Milano.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della LTS-Lohmann-Therapie Systeme GMBH und CO Postfach 1525 - 56605 Andernach Germania, il controllo avviene nello stabilimento della Merck KgaA-Frankfurter Str. 250 - 64293 Darmstadt Germania.

Composizione:

«Eptausa 75» 1 cerotto transdermico (22,5 cm^2 di superficie attiva) contenente:

principio attivo: estradiolo emidrato 2,25 mg (corrispondente ad una cessione nominale di 75 mcg in 24 ore);

«Eptausa 100» 1 cerotto transdermico (30 cm^2 di superficie attiva) contenente:

principio attivo: estradiolo emidrato 3 mg (corrispondente ad una cessione nominale di 100 mcg in 24 ore);

eccipienti: parete dorsale: strato trasparente di polietilene tereftalato (PET); matrice adesiva: copolimero di stirene-isoprene, esteri di glicerina di resine completamente idrogenate.

Indicazioni terapeutiche:

terapia dei sintomi da carenza estrogenica conseguente a menopausa quali:

disturbi vasomotori quali vampate di calore e sudori;

altri sintomi correlati a carenza estrogenica come atrofia urogenitale, incontinenza urinaria, disturbi del sonno, cambiamenti di umore.

La terapia sostitutiva ormonale è anche indicata per:

prevenzione della perdita ossea post-menopausale in donne considerate a rischio di fratture.

Studi epidemiologici hanno rilevato la possibile esistenza di vari fattori di rischio correlati all'accelerata perdita ossea post-menopausale come menopausa precoce, familiarità all'osteoporosi, terapia prolungata con corticosteroidi, struttura ossea fragile e tabagismo.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2361

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vorzan»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 320 del 3 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VORZAN (grepafloxacina) nelle forme, confezioni: 1 compressa rivestita da 400 mg, 2 compresse rivestite da 400 mg, 5 compresse rivestite da 400 mg, 7 compresse rivestite da 400 mg, 10 compresse film rivestite da 400 mg, 1 compressa rivestita da 600 mg, 2 compresse 600 mg, 5 compresse rivestite da 600 mg, compresse da 600 mg, 10 compresse da 600 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997 e della legge n. 449/1997:

«Vorzan» 1 compressa rivestita da 400 mg;
A.I.C. n. 034197018 (in base 10), 10MMJU (in base 32);
classe «C»;

«Vorzan» 2 compresse rivestite da 400 mg;
A.I.C. n. 034197020 (in base 10), 10MMJW (in base 32);
classe «C»;

«Vorzan» 5 compresse film rivestite da 400 mg;
A.I.C. n. 034197032 (in base 10), 10MMK8 (in base 32);
classe «A»;
prezzo al pubblico di L. 40.500 compresa IVA; prezzo ex factory L. 24.539 + IVA;

«Vorzan» 7 compresse film rivetite da 400 mg;
A.I.C. n. 034197044 (in base 10), 10MMKN (in base 32);
classe «C»;

«Vorzan» 10 compresse film rivestite da 400 mg;
A.I.C. n. 034197057 (in base 10), 10MML1 (in base 32);
classe «C»;

«Vorzan» 1 compressa film rivestita da 600 mg;
A.I.C. n. 034197069 (in base 10), 10MMLF (in base 32);
classe «C»;

«Vorzan» 2 compresse film rivestite da 600 mg;
A.I.C. n. 034197071 (in base 10), 10MMLH (in base 32);
classe «C»;

«Vorzan» 5 compresse film rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 034197083 (in base 10), 10MMLV (in base 32);

classe «A»;

prezzo al pubblico di L. 55.300 compresa IVA; prezzo ex factory di L. 33.507 + IVA;

«Vorzan» 7 compresse film rivetite da 600 mg;

A.I.C. n. 034197095 (in base 10), 10MMM7 (in base 32);

classe «C»;

«Vorzan» 10 compresse film rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 034197107 (in base 10), 10MMMM (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Duncan Farmaceutici S.p.a., via A. Fleming, 2 - Verona.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Glaxo Operations UK Ltd Ware Gran Bretagna.

Composizione:

1 compressa film rivestita da 400 e 600 mg contiene rispettivamente:

principio attivo: grepafloxacina 400 mg pari a grepafloxacina cloridrato sesquiidrato 472,8 mg, grepafloxacina 600 mg pari a grepafloxacina cloridrato sesquiidrato 709,2 mg;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, talco.

Indicazioni terapeutiche: «Vorzan» è indicato per il trattamento delle infezioni causate di ceppi di batteri sensibili alla grepafloxacina nelle seguenti patologie.

Infezioni delle basse vie respiratorie: polmonite acquisita in comunità, esclusa la polmonite grave che richieda la terapia parenterale, riacutizzazioni batteriche della bronchite cronica.

Altre infezioni: gonorrea non complicata (uretrite e cervicite), uretrite e cervicite causate da Chlamydia trachomatis.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2362

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climoston»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 321 del 3 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLIMOSTON (estradiolo, didrogesterone) nelle forme, confezioni: 1 blister da 14 compresse film rivestite arancioni + 14 compresse film rivestite gialle da 2 mg + 10 mg, 3 blister da 28 compresse film rivestite arancioni + 28 compresse film rivestite gialle da 2 mg + 10 mg, 1 blister da 14 compresse film rivestite arancioni + 14 compresse film rivestite blu da 2 mg + 20 mg, 3 blister da 28 compresse film rivestite arancioni + 28 compresse film rivestite blu da 2 mg + 20 mg alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 20 luglio 1996:

«Climoston 10» 1 blister da 14 compresse film rivestite arancioni da 2 mg estradiolo + 14 compresse film rivestite gialle da 2 mg estradiolo + 10 mg didrogesterone;

A.I.C. n. 031050038 (in base 10), 0XML9Q (in base 32);

classe «C»;

«Climoston 10» 3 blister da 14 compresse film rivestite arancioni da 2 mg estradiolo + 14 compresse film rivestite gialle da 2 mg estradiolo + 10 mg didrogesterone;

A.I.C. n. 031050040 (in base 10), 0XML9S (in base 32);

classe «C»;

«Climoston 20» 1 blister da 14 compresse film rivestite arancioni da 2 mg estradiolo + 14 compresse film rivestite blu da 2 mg estradiolo + 20 mg didrogesterone;

A.I.C. n. 031050053 (in base 10), 0XMLB5 (in base 32);

classe «C»;

«Climoston 20» 3 blister da 14 compresse film rivestite arancioni da 2 mg estradiolo + 14 compresse film rivestite blu da 2 mg estradiolo + 20 mg di didrogesterone;

A.I.C. n. 031050065 (in base 10), 0XMLBK (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover - Germania.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Solvay Duphar B.V. - Veerweg 12, 8121 AA Olst Paesi Bassi.

Composizione:

principio attivo:

«Climoston» 2/10: compresse contenenti estradiolo 2 mg, e compresse contenenti estradiolo 2 mg e didrogesterone 10 mg;

«Climoston» 2/20: compresse contenenti estradiolo 2 mg, e compresse contenenti estradiolo 2 mg e didrogesterone 20 mg.

eccipienti: lattosio, metilidrossipropilcellulosa, amido di mais, diossido di silice colloidale, magnesio stearato, opadry OY-23000 arancio metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, E104, E110, E124, E171 (per le compresse contenenti 2 mg di estradiolo); opadry OY 7915 giallo, metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, E104, E110, E124, E171 (per le compresse contenenti estradiolo 2 mg/didrogesterone 10 mg); opadry OY-6535 blu, metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, E104, E124, E131, E171 (per le compresse contenenti estradiolo 2 mg/didrogesterone 20 mg).

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva in caso di carenza estrogenica, trattamento della sintomatologia, climaterica conseguente a menopausa fisiologica o post ovariectomia. Prevenzione dell'osteoporosi postmenopausale indotta da carenza estrogenica. La somministrazione di questo farmaco è indicata solo in donne con utero intatto.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2363

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tesor-C»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 323 del 16 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TESOR-C (estradiolo emidrato, noretisterone acetato) nelle forme, confezioni: 1 blister da 28 compresse rivestite da 1 mg, 3 blister da 28 compresse rivestite da 1 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Tesor-C» 1 blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034259010/M (in base 10), 10PJ22 (in base 32);

classe «C»;

«Tesor-C» 3 blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034259022/M (in base 10), 10PJ2G (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a., via del Mare, 36 - Pomezia (Roma).

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Medevale Pharmaservices Ltd Vale of Bardsley Ashton-Under-Lyne Lancashire 0L7 9RR Regno Unito.

Composizione:

ognuna delle 16 compresse rivestite di colore bianco contiene:

principio attivo: estradiolo 1,0 mg;

ognuna delle 12 compresse rivestite di colore verde contiene:

principio attivo: estradiolo emidrato 1,0 mg e noretisterone acetato 1,0 mg.

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio, amido di mais, povidone 25, talco (purificato), magnesio stearato.

filmatura di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio biossido (E171), polietilenglicole 400, tartrazina (E102) (compresse con estradiolo e noretisterone acetato), verde lissamina (E142) (compresse con estradiolo e noretisterone acetato).

Indicazioni terapeutiche:

terapia ormonale sostitutiva per il trattamento di sintomi della menopausa come sudorazione e vampate di calore.

profilassi e trattamento degli effetti secondari alla carenza di estrogeni in postmenopausa, p. es. la vaginite atrofica e l'uretrite atrofica.

«Tesor-C» 1 mg è concepito per essere usato come terapia estrogenica continuativa e terapia progestinica mensile ciclica dopo la menopausa. La somministrazione di estrogeni avviene in modo continuativo e senza interruzioni della terapia. L'aggiunta di un progesteinico nella seconda metà di ciascun ciclo aiuta nel controllo dei cicli irregolari caratteristici della fase perimenopausale e contrasta l'insorgenza di un'iperplasia endometriale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2364

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isotrexin»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 324 del 16 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ISOTREXIN (isotretinoina, eritromicina) nelle forme, confezioni: tubo da 6 e 30 g di gel e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Isotrexin» gel tubo da 30 g;

A.I.C. n. 034284012/M (in base 10), 10Q8HD (in base 32);

classe «C»;

«Isotrexin» gel tubo da 6 g;

A.I.C. n 034284024/M (in base 10), 10Q8HS (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratoires S.r.l., via Calabria, 15 - 20090 Redecesio di Segrate (Milano).

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Stiefel Laboratoires (Ireland) Ltd Sligo Irlanda.

Composizione:

100 g di gel contengono:

principi attivi: isotretinoina 0,05%, eritromicina 2%;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, butildrossianisolo, etanolo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dell'acne volgare di gravità moderata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2365

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intron-A»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 325 del 17 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale lNTRON-A (interferone alfa 2b ricombinante) nelle forme, confezioni: 1 penna multidose da 18MUI/1,2 ml, 30 MUI/1,2 ml, 60MUI/1,2 ml, soluzione iniettabile e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997 e della legge n. 449/1997:

«Intron-A», 1 penna multidose 18 MUI/l,2 ml;

A.I.C. n. 026393114/M (in base 10), 0T5GJU (in base 32);

classe «A» con nota 32;

prezzo ex factory L. 216.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 356.500 IVA compresa;

«Intron-A», 1 penna multidose 30 MUI/1,2 ml;

A.I.C. n. 026393126/M (in base 10), 0T5GK6 (in base 32);

classe «A» con nota 32;

prezzo ex factory L. 357.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 589.200 IVA compresa;

«Intron-A», 1 penna multidose 60 MUI/1,2 ml;

A.I.C. n. 026393138/M (in base 10), 0T5GKL (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Schering Plough (Brinny) Co. Innishannon, County Cork, Irlanda, il confezionamento viene effettuato presso la Schering Plough S.p.a. Officina farmaceutica, via F.lli Kennedy, 5 - 26883 Comazzo (Lodi).

Composizione:

ogni cartuccia di «Intron-A», soluzione iniettabile, penna multidose contiene:

principio attivo: 15 milioni di unità internazionali (U.I.)/ml (6 dosi da 3 milioni di U.I. per un totale di 18 milioni di U.I.), 25 milioni di U.I. ml (6 dosi da 5 milioni di U.I. per un totale di 30 milioni di U.I.) o 50 milioni di U.I./ml (6 dosi da 10 milioni di U.I. per un totale di 60 milioni di U.I.) di interferone alfa-2b ricombinante;

eccipienti: sodio fosfato dibasico, sodio fosfato monobasico, sodio edetato, sodio cloruro, m-cresolo, polisorbato 80 ed acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

epatite cronica B: trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica B istologicamente provata, con marcatori sierici di replicazione virale, per esempio pazienti positivi per HBV-DNA o DNA polimerasi ed HbeAg.

L'attuale esperienza clinica in pazienti sottoposti a terapia con interferone alfa-2b per periodi di 4-6 mesi indica che la terapia può produrre l'eliminazione di HBV-DNA dal siero oltre ad indurre un miglioramento dell'istologia epatica. Nei pazienti con perdita di HbeAg e di HBV-DNA, è stata osservata una significativa riduzione della morbiltà e della mortalità;

epatite cronica C: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C istologicamente provata con marcatori sierici di replicazione virale, ad esempio coloro che presentano valori elevati di transaminasi senza scompenso epatico e che siano positivi per HCV-RNA sierico, o che siano anti-HCV positivi.

L'esperienza clinica disponibile in pazienti in trattamento con interferone alfa 2-b per 12 mesi indica che la terapia può produrre una normalizzazione della ALT sierica, della clearance dell'HCV-RNA sierico e un miglioramento dell'istologia epatica.

L'interruzione della terapia con interferone alfa 2-b, deve essere presa in considerazione in quei pazienti che non rispondono dopo tre o quattro mesi di trattamento;

leucemia a cellule capellute: trattamento dei pazienti affetti da tricoleucemia;

leucemia mieloide cronica: trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica positiva per il cromosoma Philadelphia o la traslocazione bcr/abl.

L'esperienza clinica indica che nella maggior parte dei pazienti trattati è ottenibile una maggiore/minore risposta ematologica e citogenetica. Non esistono studi controllati che dimostrino un effetto sulla sopravvivenza globale;

mieloma multiplo: terapia di mantenimento in pazienti che abbiano raggiunto una remissione obiettiva della malattia (riduzione maggiore del 50% delle proteine di origine mielomatosa) in seguito ad una chemioterapia iniziale di induzione.

L'attuale esperienza clinica indica che la terapia di mantenimento con «Intron-A» prolunga la fase al plateau; tuttavia gli effetti sulla sopravvivenza globale, non sono stati dimostrati in modo conclusivo;

linfoma follicolare: trattamento adiuvante del linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica in associazione ad una appropriata polichemioterapia di induzione, quale ad esempio i regimi tipo CHOP. Un tumore ad elevata massa neoplastica viene definito da almeno una delle caratteristiche di seguito elencate: massa tumorale voluminosa (>7 cm), coinvolgimento di almeno 3 o più siti nodali (ciascuno >3 cm), sintomi sistemici (perdita di peso >10%, febbre >38 ºC per più di 8 giorni, o sudori notturni), splenomegalia oltre l'ombelico, ostruzione degli organi maggiori o sindrome da compressione, coinvolgimento orbitale o epidurale, effusione sierosa o leucemia;

tumore carcinoide: trattamento di tumori carcinoidi con linfonodi o metastasi epatiche e con «sindrome da carcinoide»;

sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: in pazienti con sarcoma di Kaposi progressivo, asintomatico che abbiano una conta di $CD4>250/mm^3$. I pazienti con AIDS che presentino conta di $CD4<250/mm^3$ o quelli con anamnesi di infezioni opportunistiche o con sintomi costituzionali, è improbabile che rispondano alla terapia con «Intron-A» e perciò non devono essere trattati (vedi paragrafo avvertenze speciali);

melanoma maligno: come terapia adiuvante in pazienti liberi da malattia in seguito ad intervento chirurgico, ma ad alto rischio di recidiva sistemica, ad esempio, pazienti con coinvolgimento linfonodale primario o ricorrente (clinico o patologico).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2366

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virafon»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 326 del 17 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VIRAFON (interferone alfa 2b ricombinante) nelle forme, confezioni: 1 penna multidose da 18MUI/1,2 ml, 30 MUI/1,2 ml, 60 MUI/1,2 ml soluzione iniettabile e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997 e della legge n. 449/1997:

«Virafon» 1 penna multidose 18 MUI/1,2 ml;

A.I.C. n. 033058114/M (in base 10), 0ZJVB2 (in base 32);

classe «A» con nota 32;

prezzo ex factory L. 216.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 356.500 IVA compresa;

«Virafon» 1 penna multidose 30 MUI/1,2 ml;

A.I.C. n. 033058126/M (in base 10), 0ZJVBG (in base 32);

classe «A» con nota 32;

prezzo ex factory L. 357.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 589.200 IVA compresa;

«Virafon» 1 penna multidose 60 MUI/1,2 ml;

A.I.C. n. 033058138/M (in base 10), 0ZJVBU (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Schering Plough (Brinny) Co. Innishannon, County Cork, Irlanda, il confezionamento viene effettuato presso la Schering Plough S.p.a. Officina Farmaceutica - Via F.lli Kennedy, 5 - 26883 Comazzo (Lodi).

Composizione:

ogni cartuccia di «Virafon», soluzione iniettabile, penna multidose contiene:

principio attivo: 15 milioni di unità internazionali (U.I.)/ml (6 dosi da 3 milioni di U.I. per un totale di 18 milioni di U.I.), 25 milioni di U.I. ml (6 dosi da 5 milioni di U.I. per un totale di 30 milioni di U.I.) o 50 milioni di U.I./ml (6 dosi da 10 milioni di U.I. per un totale di 60 milioni di U.I.) di interferone alfa-2b ricombinante;

eccipienti: sodio fosfato dibasico, sodio fosfato monobasico, sodio edetato, sodio cloruro, m-cresolo, polisorbato 80 ed acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

epatite cronica B: trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica B istologicamente provata, con marcatori sierici di replicazione virale, per esempio pazienti positivi per HBV-DNA o DNA polimerasi ed HbeAg.

L'attuale esperienza clinica in pazienti sottoposti a terapia con interferone alfa-2b per periodi di 4-6 mesi indica che la terapia può produrre l'eliminazione di HBV-DNA dal siero oltre ad indurre un miglioramento dell'istologia epatica. Nei pazienti con perdita di HbeAg e di HBV-DNA, è stata osservata una significativa riduzione della morbiltà e della mortalità;

epatite cronica C: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C istologicamente provata con marcatori sierici di replicazione virale, ad esempio coloro che presentano valori elevati di transaminasi senza scompenso epatico e che siano positivi per HCV-RNA sierico, o che siano anti-HCV positivi.

L'esperienza clinica disponibile in pazienti in trattamento con interferone alfa 2-b per 12 mesi indica che la terapia può produrre una normalizzazione della ALT sierica, della clearance dell'HCV-RNA sierico e un miglioramento dell'istologia epatica.

L'interruzione della terapia con interferone alfa 2-b, deve essere presa in considerazione in quei pazienti che non rispondono dopo tre o quattro mesi di trattamento.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2367

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leutrol»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 327 del 17 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LEUTROL (meloxicam) nelle forme, confezioni: 30 capsule da 15 mg, 30 capsule da 7,5 mg, 14 e 30 compresse da 15 mg, 10 e 30 compresse da 7,5 mg, 6 e 12 supposte da 15 mg, 6, 12, 30, 60 e 120 supposte da 7,5 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997 e della legge n. 449/1997:

«Leutrol» 30 capsule da 15 mg;
A.I.C. n. 034280014 (in base 10), 10Q4LG (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 30 capsule da 7,5 mg;
A.I.C. n. 034280026 (in base 10), 10Q4LU (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 30 compresse da 15 mg;
A.I.C. n. 034280038 (in base 10), 10Q4M6 (in base 32);
classe «A» con nota 66;
prezzo ex factory L. 21.812 + IVA;
prezzo al pubblico L. 36.000 compresa IVA;
«Leutrol» 14 compresse da 15 mg;
A.I.C. n. 034280040 (in base 10), 10Q4M8 (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 30 compresse da 7,5 mg;
A.I.C. n. 034280053 (in base 10), 10Q4MP (in base 32);
classe «A» con nota 66;
prezzo ex factory L. 16.360 + IVA;
prezzo al pubblico L. 27.000 compresa IVA;
«Leutrol» 10 compresse da 7,5 mg;
A.I.C. n. 034280065 (in base 10), 10Q4N1 (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 6 supposte da 15 mg;
A.I.C. n. 034280077 (in base 10), 10Q4NF (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 12 supposte da 15 mg;
A.I.C. n. 034280089 (in base 10), 10Q4NT (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 6 supposte da 7,5 mg;
A.I.C. n. 034280091 (in base 10), 10Q4NV (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 12 supposte da 7,5 mg;
A.I.C. n. 034280103 (in base 10), 10Q4P7 (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 30 supposte da 7,5 mg;
A.I.C. n. 034280115 (in base 10), 10Q4PM (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 60 supposte da 7,5 mg;
A.I.C. n. 034280127 (in base 10), 10Q4PZ (in base 32);
classe «C»;
«Leutrol» 120 supposte da 7,5 mg;
A.I.C. n. 034280139 (in base 10), 10Q4QC (in base 32);
classe «C».

Entro dodici mesi dalla data di effettiva commercializzazione i prezzi sopra indicati saranno rivisti in relazione all'andamento della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito della classe degli antinfiammatori non steroidei.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli PH S.p.a., via Lorenzini, 8 - Milano.

Produttore: la produzione e il controllo delle capsule da 15 e 7,5 mg vengono effettuate presso lo stabilimento Boehringer Ingelheim Pharma KG Ingelheim am Rhein Germania, stabilimento di Biberach an der Riss Germania, la produzione delle compresse da 15 mg e 7,5 mg della specialità viene effettuato presso gli stabilimenti della Boehringer Ingelheim Pharma KG Ingelheim am Rhein Germania, stabilimento di Biberach an der Riss Germania, il confezionamento ed il controllo vengono effettuati presso gli stabilimenti della Boehringer Ingelheim Pharma KG Binger Strasse 173 - 55216 Ingelheim am Rhein Germania, Unilfarma Uniao International de Lab. Farmaceu-

ticas Ltda. Av. Antonio A de Aguiar 104-1º 1063 Lissabon Codex Portogallo, Boehringer Ingelheim Hellas S.A. 2, Ellinkou Atene (Grecia), Boehringer Ingelheim Espana S.A. Gran Capitan s/n San Juan Despi Spagna, la produzione, il controllo ed il confezionamento delle supposte da 15 e 7,5 mg vengono effettuate presso lo stabilimento della Boehringer Ingelheim Pharma KG Ingelheim am Rhein Germania oppure presso la Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. stabilimento di Reggello Firenze.

Composizione:

1 capsula da 15 mg contiene:

principio attivo: meloxicam 15 mg;

1 capsula da 7,5 mg contiene:

principio attivo: meloxicam 7,5 mg;

eccipienti: sodio citrato, lattosio, amido di mais, magnesio stearato, eccipienti dell'opercolo: gelatina E172, E171, E132;

1 supposta da 15 mg contiene:

principio attivo: meloxicam 15 mg;

1 supposta 7,5 mg contiene:

principio attivo: meloxicam 7,5 mg;

eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi, olio di ricino idrogenato poliossietilenato;

1 compressa da 15 mg contiene:

principio attivo: meloxicam 15 mg;

1 compressa da 7,5 mg contiene:

principio attivo: meloxicam 7,5 mg;

eccipienti: sodio citrato, lattosio, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: per le capsule e le compresse da 15 mg e 7,5 mg:

trattamento sintomatico di breve durata di stati acuti dolorosi nell'osteoartrosi;

trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide (poliartrite cronica);

trattamento sintomatico della spondilite anchilosante.

Per le supposte da 15 mg:

trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide (poliartrite cronica);

trattamento sintomatico della spondilite anchilosante.

Per le supposte da 7,5 mg:

trattamento sintomatico a breve termine di stati acuti dolorosi dell'osteoartrosi;

trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2368

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cirrus Diffucaps»

Estratto decreto A.I.C. n. 52 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale CIRRUS DIFFUCAPS nella forma e confezione: 14 capsule ciascuna contenente 1 compressa di cetirizina + granuli di pseudoefedrina a rilascio prolungato per uso orale.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino), codice fiscale n. 00471770016.

Produttore: la produzione delle compresse di cetirizina è effettuata sia dalla Società UCB S.A. Pharma Sector, presso lo stabilimento sito in Chemin du Foriest, Braine l'Alleud (Belgio) sia dalla Società UCB Pharma S.p.a., presso lo stabilimento in via Praglia, 1, Pianezza (Torino); la produzione dei granuli di pseudoefedrina è effettuata dalla Società Eurand International S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Martin Luther King, 13, Pessano con Bornago (Milano); il riempimento delle capsule, il controllo ed il confezionamento è effettuato dalla Società UCB Pharma S.A., presso lo stabilimento sito in 17, Route de Meulan, Limay (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule ciascuna contenente 1 compressa di cetirizina + granuli di pseudoefedrina a rilascio prolungato per uso orale;

A.I.C. n. 031224013 (in base 10), 0XSW6F (in base 32);

classe «C».

Composizione: 1 capsula contiene:

principi attivi: cetirizina dicloridrato 5 mg (pari a cetirizina 4,21 mg), pseudoefedrina cloridrato 120 mg (pari a pseudoefedrina 98,31 mg);

eccipienti della compressa di cetirizina: amido di mais, lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, idrossi-propil-metil-cellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti dei granuli di di pseudoefedrina a rilascio prolungato saccarosio, amido di mais, acido stearico, eudragit RS, eudragit S, dibutilftalato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti delle capsule: gelatina, titanio biossido, ossido di ferro rosso, ossido di ferro nero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Cirrus» si usa nel trattamento dei sintomi delle riniti acute con congestione ed ipersecrezione nasale, prurito nasale e/o oculare e lacrimazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2375

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biosteina»

Estratto decreto A.I.C. n. 55 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale BIOSTEINA, nella forma e confezione: 30 capsule da 300 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale 00410650584.

Confezioni: in sostituzione della confezione 30 capsule da 300 mg è autorizzata la confezione: 20 capsule da 300 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 027157066 (in base 10), 0TWSLB (in base 32);

classe: «C».

Composizione - classificazione ai fini della fornitura - indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 027157027, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbotop»

Estratto decreto A.I.C. n. 56 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: CARBOTOP, nella forma e confezione: 30 bustine di granulato effervescente per uso orale da 2500 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia dalla società I.B.N. Savio S.r.l., nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 sia dalla società Lamp S. Prospero, nello stabilimento sito in Lamp S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A sia dalla società Fine Foods nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano n. 27.

Il controllo ed il confezionamento può essere effettuato sia dalla Società Pulitzer Italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004, sia dalla Società Lamp S. Prospero, nello stabilimento sito in Lamp S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A sia dalla Società Fine Foods, nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano n. 27.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granulato effervescente per uso orale da 2500 mg;

A.I.C. n. 032325021 (in base 10), 0YUHDX (in base 32);

Classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 3 febbraio 1998, con la quale la ditta Pulitzer italiana S.r.l, in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo calcio carbonato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di Ca);

eccipienti: acido citrico anidro - saccarosio - saccarina sodica - aroma arancio - aroma ciliegia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2377

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kical»

Estratto decreto A.I.C. n. 58 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: KICAL, nella forma e confezione: 30 bustine di granulato effervescente per uso orale da 2500 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11, codice fiscale n. 00964710388.

Produttore: la produzione ed il controllo possono essere effettuati sia dalla società I.B.N. Savio S.r.l., nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 sia dalla società Lamp San Prospero, nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A sia dalla società Fine Foods nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano n. 27.

Il confezionamento può essere effettuato sia dalla società Pulitzer Italiana S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004 sia dalla società Lamp San Prospero, nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A sia dalla società Fine Foods, nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano n. 27.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granulato effervescente per uso orale da 2500 mg;

A.I.C. n. 032345023 (in base 10), 0YV2XM (in base 32);

Classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 3 febbraio 1998, con la quale la ditta Farmaceutici Caber S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo calcio carbonato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di Ca);

eccipienti: acido citrico anidro - saccarosio - saccarina sodica - aroma arancio - aroma ciliegia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2378

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fervical»

Estratto decreto A.I.C. n. 61 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: FERVICAL, nella forma e confezione: astuccio da 30 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico Garant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Melzi d'Eril, 29, 20154 Milano, codice fiscale n. 01668650151;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio da 30 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale;

A.I.C. n. 033380015 (in base 10), 0ZUPPH (in base 32);

Classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione con la quale la predetta società Laboratorio chimico Garant S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo calcio carbonato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: 1 compressa effervescente da 7000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2379

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyalistil»

Decreto N.C.R. n. 63 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: HYALISTIL, nella forma e confezione: 20 contenitori monodose da 0,25 ml di collirio, soluzione (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale Catania, via Nicola Coviello n. 15/B, codice fiscale 00122890874.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aci Sant'Antonio (Catania), via Ercole Patti n. 36.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 contenitori monodose da 0,25 ml di collirio, soluzione;

A.I.C. n. 032072050 (in base 10), 0YLSCL (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: 100 ml di collirio, soluzione contengono:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico mg 200;

eccipienti: sodio cloruro, potassio cloruro, sodio fosfato monobasico H_2O, sodio fosfato bibasico 12 H_2O, tiomersal, acqua purificata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dei casi di aumentata evaporazione di acqua dal film lacrimale (strato lipidico ridotto o alterato).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2380

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genozil»

Estratto decreto A.I.C. n. 64 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: GENOZIL, nelle forme e confezioni: «600» astuccio contenente 30 compresse per uso orale da mg 600 e «900» astuccio contenente 20 compresse per uso orale da mg 900, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«900» 20 compresse per uso orale da 900 mg:

A.I.C. n. 031247024 (in base 10), 0XTLPJ (in base 32);

Classe «A nota 14» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 20 maggio 1998, con la quale la ditta Pulitzer italiana S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo gemfibrozil non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«600» 30 compresse per uso orale da 600 mg:

A.I.C. n. 031247012 (in base 10), 0XTLP4 (in base 32);

classe «A nota 14» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 20 maggio 1998, con la quale la ditta Pulitzer italiana S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo gemfibrozil non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa da 900 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 900;

eccipienti: cellulosa microcristallina - idrossipropilcellulosa - amido di mais - silice precipitata - magnesio stearato - polisorbato 80 - titanio biossido - polietilenglicole 4000 - talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: ogni compressa da 600 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 600;

eccipienti: cellulosa microcristallina - idrossipropilcellulosa - amido di mais - silice precipitata - magnesio stearato - polisorbato 80 - titanio biossido - polietilenglicole 4000 - talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietetico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2381

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humatrope»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 160 del 3 marzo 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale HUMATROPE nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Humatrope» polvere per soluzione iniettabile.

«Humatrope» 1 flac. liof 4 U.I. (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml di diluente - A.I.C. n. 026962011;

«Humatrope» 1 flac. liof 16 U.I. (5,33 mg) + 1 flac. 8 ml di diluente - A.I.C. n. 026962023;

«Humatrope» 1 tubofiala 18 U.I. (6 mg) + siringa preriempita contenente 3,15 ml di diluente - A.I.C. n. 026962047;

«Humatrope» 1 tubofiala 36 U.I. (12 mg) + siringa preriempita contenente 3,15 ml di diluente - A.I.C. n. 026962050;

«Humatrope» 1 tubofiala 72 U.I. (24 mg) + siringa preriempita contenente 3,15 ml di diluente - A.I.C. n. 026962062.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze),

sono apportate le seguenti modifiche:

armonizzazione della posologia per i prodotti a base di somatropina;

variazione delle informazioni relative alla Sindrome di Turner;

estensione della validità da 21 a 28 giorni dopo la ricostituzione.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 161 del 3 marzo 1999

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale SAIZEN nelle forme, confezioni di seguito specificate:

1 flacone liofilizzato 24 U.I. + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 026863050/M;

5 flaconi liofilizzato 24 U.I. + 5 flaconi solvente - A.I.C. n. 026863062/M;

1 flacone liofilizzato 24 U.I. + 1 cartuccia solvente + 1 kit - A.I.C. n. 026863074/M;

5 flaconi liofilizzato 24 U.I. + 5 cartucce solventi + 5 kit - A.I.C. n. 026863086/M,

è modificata nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femseven»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 163 del 16 marzo 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FEMSEVEN nelle forme, confezioni di seguito specificate:

4 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE) - A.I.C. n. 029966013/M (in base 10), 0WLHPX (in base 32);

12 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE) - A.I.C. n. 029966025/M (in base 10), 0WLHQ9 (in base 32),

è apportata la seguente modifica: cambio di denominazione della specialità in Femseven «50».

Sono approvati gli stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2354

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortipan»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 164 del 19 marzo 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FORTIPAN nelle forme, confezioni di seguito specificate:

30 bustine 1000 mg/880 U.I. - A.I.C. n. 032840023;

46 bustine 1000 mg/880 U.I. - A.I.C. n. 032840011;

30 bustine 500 mg/440 U.I. - A.I.C. n. 032840050;

46 bustine 500 mg/440 U.I. - A.I.C. n. 032840047,

è apportata la seguente modifica: nuova denominazione della specialità medicinale: Eurocal D3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2355

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Mobic"».

Nella parte del comunicato riguardante la classificazione della specialità medicinale per uso umano MOBIC decreto A.I.C./U.A.C. del 14 dicembre 1998 riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1999 a pag. 9, dove è scritto:

Mobic 30 compresse da 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985157/M (in base 10), 0YJ3J5 (in base 32);

classe «A con nota 66»;

prezzo ex factory L. 16.316 + IVA;

prezzo al pubblico L. 27.000 compresa IVA,

leggasi:

Mobic 30 compresse da 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985157/M (in base 10), 0YJ3J5 (in base 32);

classe «A con nota 66»;

prezzo ex factory L. 16.360 + IVA;

prezzo al pubblico L. 27.000 compresa IVA.

99A2351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Mediterranea I» con sede in Terracina (Latina) costituita il 4 ottobre 1979 per rogito notaio dott. Raffaello Pisapia ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Tonino Del Giovine.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Co.S.Ma. Sarda» con sede in Sorso (Sassari) costituita il 27 aprile 1987 per rogito notaio dott. Vincenzo Lojacono ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Ettore Ciro Renato Tanferna.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Comedart», con sede in Amatrice (Rieti) sono stati prorogati fino al 22 marzo 1999.

99A2448

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Allergodil"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1999).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Modificazione dell'*autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Allergodil"», leggasi: «*Autorizzazione all'*immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Allergodil"».

99A2467

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lasticom"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1999).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Modificazione dell'*autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lasticom"», leggasi: «*Autorizzazione all'*immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lasticom"».

99A2468

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ...... **L. 508.000**
- semestrale ...... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ...... **L. 416.000**
- semestrale ...... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ...... **L. 115.500**
- semestrale ...... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ...... **L. 107.000**
- semestrale ...... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ...... **L. 273.000**
- semestrale ...... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ...... **L. 106.000**
- semestrale ...... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ...... **L. 267.000**
- semestrale ...... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ...... **L. 1.097.000**
- semestrale ...... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ...... **L. 982.000**
- semestrale ...... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035